Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 26 luglio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 11 luglio 1975, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. John Ng Hoong Kem il quale gli ha presentate le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Federazione della Malaysia a Roma.

(6116)

Venerdì 11 luglio 1975, alle ore 10,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jamshed Gustadji Kharas il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Pakistan a Roma.

(6117)

Martedì 15 luglio 1975, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Robert Khlat il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Libano a Roma.

(6251)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 luglio 1975, n. **310**.

Partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione europee.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione europee.

Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.

Art. 2.

All'onere derivante dalla partecipazione italiana alle spese della prima e della seconda fase della conferenza, valutato in lire 658 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1975.

Approvazione dell'atto in data 6 marzo 1975 modificativo della convenzione Stato-Società italiana degli autori ed editori 28 dicembre 1967 per l'espletamento dei servizi relativi all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e tributi connessi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il quale stabilisce che il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1968, che approva la convenzione stipulata con la Società predetta, in data 28 dicembre 1967, per l'espletamento dei servizi relativi all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli e tributi connessi, nonché di altri servizi accessori, per il periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1977;

Visto il successivo decreto ministeriale 23 maggio 1973 di approvazione dell'atto modificato dalla surrichiamata convenzione 28 dicembre 1967, stipulato il 21 maggio 1973;

Ravvisata l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui al citato art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 26 ottobre 1972, adeguando la disciplina convenzionale alle nuove disposizioni tributarie in vigore dal 1° gennaio 1973 nel settore degli spettacoli, giochi e trattenimenti, così come, peraltro, già previsto all'ultimo comma dell'art. 1 della succitata convenzione del 28 dicembre 1967;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvato l'allegato atto, sottoscritto in data 6 marzo 1975 dal Ministro per le finanze e dal rappresentante della Società italiana degli autori ed editori, modificativo della convenzione 28 dicembre 1967, ai fini dell'espletamento, da parte della Società predetta, dei servizi relativi all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi e di altri servizi accessori affidati alla S.I.A.E. fino al 31 dicembre 1977.

Il presente decreto, di cui l'atto surrichiamato è parte integrante, verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 aprile 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1975
Registro n. 49 *Finanze, foglio n.* 277

NORME MODIFICATIVE

della convenzione stipulata in data 28 dicembre 1967 dal Ministero delle finanze con la Società italiana degli autori ed editori per l'espletamento dei servizi relativi all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli e tributi connessi, nonchè di altri servizi accessori, approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1968 e modificata, quanto alla misura dei compensi, con l'atto stipulato in data 21 maggio 1973, approvato con decreto ministeriale del 23 maggio 1973.

Tenuto conto delle modificazioni che, in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono intervenute relativamente ai tributi gravanti sui pubblici spettacoli, giochi e trattenimenti, con effetto dal 1° gennaio 1973 la convenzione stipulata in data 28 dicembre 1967, modificata con l'atto del 21 maggio 1973, è ulteriormente modificata come segue:

Art. 1.

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« In conformità alla previsione di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 26 ottobre 1972, è affidato alla Società italiana degli autori ed editori il mandato:

a) di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli ed eventuali interessi di mora, nonchè della eventuale soprattassa di tardivo pagamento;

b) di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi della nota in calce al n. 1 della parte III - Servizi, della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, degli eventuali interessi di mora nonchè dell'eventuale soprattassa di tardivo pagamento;

c) di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni o radiodiffusioni o teletrasmissioni di opere di pubblico dominio, degli eventuali interessi di mora nonchè dell'eventuale soprattassa di tardivo pagamento.

Per le manifestazioni avvenute anteriormente al 1° gennaio 1973 viene inoltre conferito alla Società italiana degli autori ed editori:

1) il mandato di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali, dell'IGE, dell'imposta di bollo, del diritto addizionale e dell'addizionale ai diritti erariali eventualmente dovuti a stralcio;

2) l'incarico di predisporre i dati contabili occorrenti per l'attribuzione ai comuni delle quote di loro spettanza, a stralcio sui diritti erariali;

3) l'incarico di predisporre i dati contabili occorrenti per l'attribuzione ai comuni delle quote di loro spettanza, a stralcio, sull'imposta unica sui giochi di abilità e concorsi pronostici.

La presente convenzione si applica su tutto il territorio nazionale, con esclusione soltanto dei servizi che, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1 della legge regionale siciliana 25 febbraio 1957, n. 20, con le limitazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 52 in data 13 aprile 1957, l'assessorato delle finanze della regione stessa ha ritenuto di disciplinare in modo autonomo.

La convenzione stessa scadrà il 31 dicembre 1977 ».

Art. 2.

L'art. 2, già modificato con l'atto del 21 maggio 1973, è sostituito dal seguente:

« A titolo di compenso per l'espletamento del mandato di cui all'articolo precedente, la Società italiana degli autori ed editori ha diritto:

a) all'aggio del 9% (nove per cento) sulle riscossioni di cui all'art. 1, al lordo degli abbuoni contestuali e ritardati da corrispondere agli esercenti ai sensi di legge ed al netto, per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, della detrazione forfettaria dei 2/3;

b) all'aggio del 3% (tre per cento) sugli importi liquidati e versati agli aventi diritto per abbuoni contestuali o ritardati;

c) all'aggio del 6% (sei per cento) sugli importi accertati, liquidati e segnalati agli uffici del registro ai fini della riscossione coattiva;

d) all'aggio dell'1% (uno per cento) per le operazioni di cui al punto 2) dell'art. 1, secondo comma, da commisurare ai diritti erariali lordi liquidati a favore dei comuni da parte dell'Amministrazione finanziaria;

e) all'aggio dell'1,50% (uno virgola cinquanta per cento) per le operazioni di cui al punto 3) dell'art. 1, secondo comma, commisurato alla quota d'imposta lorda liquidata a favore dei comuni da parte dell'Amministrazione finanziaria;

f) all'aggio del 9% (nove per cento) sulle riscossioni di cui al punto 1) del secondo comma dell'articolo precedente, escluse le pene pecuniarie, che, in dipendenza di accertamenti contravvenzionali provocati dagli agenti della Società italiana degli autori ed editori venissero effettuate a stralcio dagli uffici del registro e che dagli uffici stessi dovranno essere riversati alla Società.

Alla S.I.A.E. non spetta la percentuale d'aggio di cui alla lettera *a*) sulle riscossioni effettuate a stralcio per addizionale ai diritti erariali e diritto addizionale, nonchè per le riscossioni dei diritti demaniali sulle pubbliche esecuzioni di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni di pubblico dominio per le quali le spese di accertamento, liquidazione e riscossione vengono determinate forfettariamente dalla Società medesima nella stessa misura delle provvigioni trattenute nei confronti dei propri iscritti per le opere tutelate, eseguite in analoghe condizioni.

La Società è autorizzata a trattenere gli aggi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), del presente articolo all'atto di ciascun versamento in tesoreria. Il compenso di cui alla lettera *e*) sarà pagato con mandato diretto, emesso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma, intestato alla Società italiana degli autori ed editori nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei prospetti di riparto.

Le percentuali di cui sopra sono comprensive di tutte indistintamente le spese occorrenti per l'esecuzione del mandato nei confronti dello Stato e dei comuni, nessuna esclusa ed eccettuata ».

Art. 3.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« I compensi di cui all'art. 2 saranno sottoposti a revisione qualora il loro ammontare complessivo risulti inferiore a quello degli elementi di costo dei servizi erariali maggiorato del 4% oppure superiore allo stesso ammontare del costo maggiorato dell'8 per cento.

La revisione dei compensi, cui si provvederà con decreto del Ministro per le finanze, avrà effetto dall'inizio dell'anno in cui risulta verificata la suddetta circostanza.

All'uopo la Società si obbliga a tenere, per i servizi erariali, una contabilità separata da quella concernente le altre gestioni della S.I.A.E. ».

Art. 4.

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« L'accertamento, la liquidazione e la riscossione di cui al primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), e al secondo comma, punto 1), dell'art. 1, devono essere effettuate in conformità delle disposizioni di legge regolatrici le singole materie e secondo le istruzioni che l'Amministrazione finanzaria riterrà di impartire ».

Art. 5.

L'art. 5 è soppresso.

Art. 6.

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Nei casi di violazioni, non costituenti reato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la Società italiana degli autori ed editori deve trasmettere alla intendenza di finanza competente, entro i venti giorni successivi a quello della constatazione della trasgressione, il relativo verbale.

Qualora si verifichi il mancato pagamento del tributo per l'ipotesi prevista dal penultimo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'inoltro degli atti all'ufficio del registro deve essere effettuato dalla Società per il tramite dell'intendenza di finanza competente, alla quale va trasmesso anche il verbale compilato « d'ufficio » per far constare tale mancato pagamento, ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria prevista dalla legge ».

Art. 7.

Al secondo comma dell'art. 7, dopo il termine « riscossione », le parole « del diritto erariale, del diritto demaniale, dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta di bollo, del diritto addizionale e dell'addizionale erariale », sono sostituite dalle seguenti: « dei tributi oggetto della presente convenzione ».

Art. 8.

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Entro il 20 febbraio di ciascun anno, la Società italiana degli autori ed editori deve trasmettere alle intendenze di finanza competenti per territorio, con le modalità che saranno determinate dal Ministero delle finanze, di concerto con la Società:

a) un prospetto in triplice esemplare, debitamente firmato dal rappresentante della Società, contenente le indicazioni, per ciascun comune della provincia, delle somme introitate nell'anno precedente per diritti erariali a stralcio da devolversi ai comuni ai sensi di legge;

b) un riepilogo per provincia del riparto stesso. Copia di tali riepiloghi deve essere trasmessa anche alla ragioneria centrale ed alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Società italiana degli autori ed editori, sempre entro il predetto termine del 20 febbraio di ciascun anno, trasmetterà all'intendenza di finanza competente per territorio un prospetto delle riscossioni a stralcio per diritti erariali effettuate nella provincia nell'anno precedente ed un prospetto riepilogativo dei versamenti effettuati alla tesoreria di Roma.

Inoltre, entro il mese di marzo di ogni anno, dovrà essere rimesso alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, tramite l'ispettorato preposto al servizio di controllo alla S.I.A.E., un prospetto riepilogativo, in triplice esemplare, indicante:

a) l'ammontare di tutte le riscossioni lorde effettuate nell'esercizio precedente;

b) l'ammontare degli aggi liquidati;

c) l'importo delle somme versate in tesoreria;

d) l'importo delle somme da liquidarsi a stralcio complessivamente ai comuni;

e) gli eventuali conguagli da eseguire per le singole voci del nuovo esercizio.

A tale prospetto dovrà allegarsi un elenco delle quietanze rilasciate dalla tesoreria per le somme versate, con apposto il visto di presa visione delle quietanze stesse dell'ispettorato sopra richiamato ».

Art. 9.

All'art. 11, primo comma, le parole « Il servizio di riparto di cui alla lettera *f)* dell'art. 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Il servizio di predisposizione, per il riparto ai comuni, dei dati contabili di cui al punto 3) del secondo comma dell'art. 1 ».

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

« La Società italiana degli autori ed editori è responsabile verso lo Stato dei tributi indicati nell'art. 1 che dovrebbe incassare sugli spettacoli e le altre attività indicati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, nei casi in cui non provveda a trasmettere all'intendenza di finanza il verbale di accertamento redatto in conformità a quanto previsto dal precedente art. 6 ».

Art. 11.

Il presente atto, redatto in triplice esemplare, sarà sottoposto ad approvazione e registrato.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il presidente della Società italiana degli autori ed editori
BOMPIANI

Registrato a Roma il 19 giugno 1975 - Ufficio del registro, al n. 8115 atti privati. — *Esatte L.* 4000.

(6085)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Parma ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Parma è determinato come segue:

L. 100 per ogni pasto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(6150)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Torino ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Torino è determinato come segue:

L. 75 per ogni giornata di somministrazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(6136)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Ragusa ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Ragusa è determinato come segue:

L. 160 per ogni pasto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(6149)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Messina ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Messina è determinato come segue:

Tutti i settori - valori mensili:

Vitto:

due pasti giornalieri	L. 9.620
un pasto giornaliero	» 5.070
Alloggio	» 1.690

Proprietari fabbricati:

Alloggio (compreso acqua e luce)	L. 2.418

Agricoltura (*impiegati*) - Valutazione mensile in relazione ai seguenti valori:

Olio	L. 50.000 q.le
Vino	» 10.000 hl
Formaggio	» 95.000 q.le
Grano	» 7.000 q.le

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(6132)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Varese ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Varese è determinato come segue:

L. 75 per il primo piatto per ogni giornata di somministrazione;

L. 150 per il secondo piatto per ogni giornata di somministrazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(6135)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti nella provincia di Reggio Calabria ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti nella provincia di Reggio Calabria è determinato come segue:

primo piatto . . . . L. 40
secondo piatto . . . . » 80

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(6134)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1975.

Rideterminazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Campania per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore della assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1975 con il quale si è provveduto a determinare, ai sensi del cennato art. 19, il contingente di personale da comandare presso la regione Campania;

Vista la richiesta avanzata dalla regione stessa intesa ad ottenere l'assegnazione di ulteriori unità di personale;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Campania per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi alla assistenza ospedaliera, già determinato in complessive cinquantacinque unità, è elevato a complessive centocinquantacinque unità, così ripartite:

trentaquattro medici;

quarantanove elementi direttivi amministrativi;

settantadue elementi di concetto ed esecutivi.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Campania l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(6322)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Medesano

Con decreto 24 giugno 1975, n. 802/a, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del fiume Taro in località Ramiola del comune di Medesano (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 80, mappali 49 e 50, della superficie di mq 30670 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 6 marzo 1975 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6179)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 445 Mod. 241 D.P. — Data: 10 luglio 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Fischetti Pasqua Maria, nata a Monte S. Angelo il 4 ottobre 1897. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 28.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5792)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 23 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	659,45	659,45	659,10	659,45	659,50	659,40	659,40	659,45	659,45	659,45
Dollaro canadese	639,40	639,40	638,70	639,40	639,71	639,40	639,90	639,40	639,40	639,40
Franco svizzero	245,92	249,92	246	245,92	244,10	245,90	245,75	245,92	245,92	245,90
Corona danese	113,05	113,05	113,18	113,05	113,10	113,05	113,05	113,05	113,05	113 —
Corona norvegese	123,70	123,70	124 —	123,70	126,84	123,65	123,70	123,70	123,70	123,70
Corona svedese	155,80	155,80	156 —	155,80	155,81	155,80	155,85	155,80	155,80	155,80
Fiorino olandese	253,25	253,25	253,25	253,25	253,36	253,20	253,22	253,25	253,25	253,25
Franco belga	17,535	17,535	17,50	17,535	17,52	17,52	17,525	17,535	17,535	17,53
Franco francese	151,785	151,785	152 —	151,785	151,85	151,75	151,90	151,785	151,785	151,78
Lira sterlina	1435,35	1435,35	1435 —	1435,35	1434 —	1435,30	1434,75	1435,35	1435,35	1435,35
Marco germanico	260,345	260,345	260 —	260,345	260,98	260,30	260,25	260,345	260,345	260,34
Scellino austriaco	36,92	36,92	36,90	36,92	36,57	37,92	36,94	36,92	36,92	36,90
Escudo portoghese	25,32	25,32	25,50	25,32	21,31	25,32	25,35	25,32	25,32	25,30
Peseta spagnola	11,36	11,36	11,36	11,36	11,54	11,35	11,37	11,36	11,36	11,36
Yen giapponese	2,223	2,223	2,23	2,223	2,222	2,22	2,2210	2,223	2,223	2,22

Media dei titoli del 23 luglio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	95,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,275
» 5 % (Ricostruzione)	97,500
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,875
» 5 % (Città di Trieste)	91,300
» 5 % (Beni esteri)	92,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82 —
» 5,50 % » » 1968-83	81,400
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	82,525
» 6 % » » 1971-86	81,525
» 6 % » » 1972-87	80,900

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,250
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,525
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,450
» poliennali 7 % 1978	94,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	659,425
Dollaro canadese	639,650
Franco svizzero	245,835
Corona danese	113,050
Corona norvegese	123,700
Corona svedese	155,825
Fiorino olandese	253,235
Franco belga	17,530
Franco francese	151,842
Lira sterlina	1435,050
Marco germanico	260,297
Scellino austriaco	36,930
Escudo portoghese	25,335
Peseta spagnola	11,365
Yen giapponese	2,222

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'« Associazione cattolica nazionale delle opere per la protezione della giovane », in Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 13 Interno, foglio n. 236, l'« Associazione cattolica nazionale delle opere per la protezione della giovane », in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla congregazione delle suore di S. Giuseppe di Cuneo.

(6203)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edile « G.M.B. », in Codogno

Con decreto ministeriale 7 luglio 1975, il dott. Leopoldo Langella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. edile « G.M.B. », in Codogno (Milano), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Giuseppe Tognasso che ha rinunciato all'incarico.

(6202)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1975, registro numero 49 Istruzione, foglio n. 48, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 26 luglio 1971 dalla prof.ssa Baratta Maria Pace, avverso l'annullamento della decisione n. 7315 prot. emessa in data 10 maggio 1971 dal provveditore agli studi di Cosenza e concernente la reiezione del reclamo gerarchico prodotto dalla ricorrente medesima avverso il giudizio complessivo di « valente » attribuitole per l'anno scolastico 1969-70.

(6181)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1975, registro n. 49 Istruzione, foglio n. 49, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 22 novembre 1965 dal sig. Trotta Luigi, avverso la graduatoria del concorso a tre posti di bidello, bandito dall'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Fuscaldo (Cosenza).

(6182)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1975, registro n. 9 Finanze, foglio n. 220, è stato respinto il ricorso prodotto in data 28 ottobre 1970 dall'ex vice ispettore di dogana Lepore Stefano, avverso il diniego alla corresponsione dell'indennità intera anzichè oraria per le missioni da lui effettuate presso la sezione doganale di Concorezzo.

(6177)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1975, registro n. 9 Finanze, foglio n. 221, è stato respinto il ricorso prodotto in data 7 ottobre 1970 dal direttore di 1ª classe aggiunto di dogana Licata Antonio, avverso il mancato accoglimento dell'istanza intesa ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità « pregresso distacco post-traumatico del coccige » da lui sofferta.

(6178)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1975-76 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL MINISTRO-PRESIDENTE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 ottobre 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di organismo di intervento nel mercato comune dei cereali, previsti dal regolamento (CEE) n. 120/67 del 13 giugno 1967 e dai successivi regolamenti in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visto i seguenti regolamenti della Comunità economica europea (CEE) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali, validi per la campagna di commercializzazione 1975-76: n. 120/67 del 13 giugno 1967 e successive modificazioni, n. 132/67 del 13 giugno 1967 e successive modificazioni, n. 172/67 del 27 gennaio 1967, n. 768/69 del 22 aprile 1969, n. 1403/69 del 18 luglio 1969, n. 376/70 del 27 febbraio 1970 e successive modificazioni, n. 1492/71 del 13 luglio 1971 e successive modificazioni, n. 1493/71 del 13 luglio 1971 e successive modificazioni, n. 666/75 del 4 marzo 1975, n. 982/75 del 14 aprile 1975, n. 1171/75 del 28 aprile 1975 e n. 1508/75 del 6 giugno 1975;

Considerato che la campagna di commercializzazione 1975-76 inizia il 1° agosto 1975;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1975-76, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti della Comunità economica europea e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre altresì provvedere all'affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12 secondo comma della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi o loro organizzazioni che dispongano di attrezzature idonee alla lunga conservazione dei prodotti;

Decreta:

1. Le operazioni di intervento nel mercato dei cereali nella campagna di commercializzazione 1975-76 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il compimento delle operazioni di cui al punto 1, per la parte afferente all'assuntore del servizio, è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni che dispongono di idonee attrezzature, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, nella sede dell'Azienda medesima in Roma, via Palestro n. 81, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente;

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicate:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro od i centri di commercializzazione nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli risultanti dall'atto disciplinare allegato al presente decreto, nonchè la specie e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nel centro o nei centri di commercializzazione indicati. I magazzini di ciascun centro debbono avere una capacità complessiva non inferiore a q.li 10.000 e singola non inferiore a quintali 5.000 distintamente per specie di cereale.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data del presente decreto, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

4. Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione 1974-75, che chiedono l'attribuzione dell'incarico ai sensi del presente decreto, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto, nonchè, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

5. Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 18 luglio 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1975-76 in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 120/67 del 13 giugno 1967 e successivi regolamenti modificatori, integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1975-76 i centri di commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana ed i relativi prezzi base di intervento del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo e del granoturco sono quelli riportati nella tabella *A*, annessa al presente atto disciplinare.

I prezzi base di intervento di cui alla suddetta tabella *A* sono riferiti a cereali della qualità tipo, definita nell'annessa tabella *B*, presi in consegna dall'acquirente nel mese di agosto 1975.

I prezzi stessi sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche, riportate nella tabella *C* annessa al presente atto disciplinare, nonché della maggiorazione mensile, riportata nella tabella *D* annessa al disciplinare medesimo, da applicarsi in relazione al mese di consegna del prodotto all'acquirente.

Le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche sono calcolate:

per il frumento tenero, applicando le percentuali previste nella citata tabella *C*, sul prezzo di intervento di base che è di L. 10.792,201 a quintale;

per il frumento duro, l'orzo ed il granoturco, applicando le percentuali previste nella citata tabella *C* al rispettivo prezzo unico di intervento valido all'inizio della campagna di commercializzazione 1975-76, riportato nella citata tabella *A*.

La maggiorazione mensile è applicata nella intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il cereale è consegnato all'intervento.

I prezzi di cui al presente articolo si applicano alle cessioni dei prodotti all'intervento durante la campagna di commercializzazione cereali 1975-76 che inizia, per tutti i prodotti, il 1° agosto 1975 e termina il 31 luglio 1976. Tuttavia, per le quantità consegnate all'intervento nei mesi di giugno e luglio 1976, si applicano i prezzi di intervento iniziali della successiva campagna di commercializzazione 1976-77, nonché le procedure e condizioni di presa in consegna fissate per detta campagna dalla regolamentazione comunitaria.

L'importo dei prezzi base di intervento e delle maggiorazioni mensili di cui alle tabelle rispettivamente *A* e *D* deriva dall'applicazione all'unità di conto del tasso di cambio in lira italiana fissato all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 475/75 del 27 febbraio 1975.

Art. 2.

Per l'ammissibilità della vendita all'intervento i cereali indicati nel precedente art. 1 debbono:

essere stati raccolti nella Comunità;

essere offerti all'organismo d'intervento, da ciascun detentore, in lotti omogenei di un minimo di 80 tonnellate metriche per il frumento tenero, l'orzo ed il granoturco e di 40 tonnellate metriche per il frumento duro;

essere di qualità sana, leale e mercantile.

Il cereale offerto in vendita è considerato di qualità sana, leale e mercantile quando ha il colore proprio a detto cereale, è privo di cattivo odore, di parassiti vivi (compresi gli acari) ad ogni stadio di sviluppo, non presenta anche semplice traccia di muffa, carie e carbonatura, né semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari e tossici) e quando:

la percentuale totale degli elementi che sono cereali di base (frumento tenero, frumento duro, orzo e granoturco) di qualità irreprensibili è di un minimo del 90 per cento;

il tasso di umidità non supera per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo il 14,50 % e per il granoturco non supera il 16 per cento;

il peso specifico per ettolitro non è inferiore a kg 73 per il frumento tenero, a kg 76 per il frumento duro e a kg 63 per l'orzo;

la percentuale di chicchi germogliati non supera il 2 % nel frumento tenero, nel frumento duro e nell'orzo ed il 3 % nel granoturco;

la percentuale delle impurità relative ai chicchi non è superiore al 5 % per il frumento tenero, per il frumento duro ed il granoturco;

la percentuale di chicchi di altri cereali e di chicchi attaccati dai parassiti non supera il 5 % per l'orzo;

la percentuale totale di impurità varie non supera il 3 % per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo di cui al massimo lo 0,05 % di chicchi scaldati spontaneamente (grana cotta) e lo 0,05 % di segale cornuta nel frumento tenero e nel frumento duro;

la percentuale totale di impurità varie non supera il 4 % per il granoturco;

la percentuale di chicchi scaldati durante le operazioni di essiccazione del frumento tenero e del frumento duro non supera lo 0,50 per cento.

la percentuale di chicchi bianconati nel frumento duro non supera il 50 per cento;

la percentuale del frumento tenero nel duro non supera il 7 per cento;

la percentuale di chicchi spezzati non supera il 5 % per il frumento tenero e per il frumento duro ed il 10 % per il granoturco;

la percentuale di chicchi scaldati per l'orzo non supera il 15 per cento;

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei cereali offerti in vendita all'intervento è effettuato a mezzo di assuntori del servizio, alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino alla data di chiusura della campagna di commercializzazione dei cereali 1975-76, l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei cereali di cui all'art. 1 offerti all'intervento, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti della Comunità economica europea vigenti per detta campagna, nei centri di commercializzazione, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di commercializzazione.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengono modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. e si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art 4.

Ogni offerta di vendita di cereali all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce magazzini d'intervento per il centro di commercializzazione più vicino a quello in cui si trovano i cereali stessi al momento dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta ricevuta deve essere effettuata dall'assuntore al più presto, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino del centro di commercializzazione, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegua materialmente la consegna e che si intende senza altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della consegna, la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce consegnata sono accertati in contraddittorio tra l'assuntore o suo incaricato ed il venditore od il suo delegato predetto.

In caso di contestazione tra l'assuntore ed il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dei cereali offerti in vendita, saranno prelevati in contraddittorio fra le parti gli usuali campioni che saranno sottoposti dall'assuntore all'analisi di un laboratorio autorizzato, scelto tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I risultati delle analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 5.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 4, la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2. Le operazioni di presa in consegna, nonché quelle di pesatura e di entrata e di sistemazione della merce in magazzino, competono all'assuntore.

Il prezzo di acquisto è quello di intervento di cui all'art. 1 del presente atto disciplinare, valido per il centro di commercializzazione per il quale è stata accettata l'offerta, con le maggiorazioni e detrazioni indicate nello stesso art. 1.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato al più presto dall'assuntore dopo la presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il centro di commercializzazione ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche, il prezzo di acquisto, nelle componenti indicate al precedente art. 1, e relativa I.V.A.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'Istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A., un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta d'acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con l'I.V.A.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 6.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonché per le correlative operazioni esecutive, deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 7.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dei cereali acquistati, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite del prodotto. Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di cereali acquistati fino al momento della consegna all'acquirente o destinatario indicato dall'A.I.M.A. stessa, salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità di cereali acquistate debbono essere custodite nel magazzino di ricevimento riconosciuto idoneo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e debbono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento a cubatura delle masse, nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto e l'esecuzione delle conseguenti operazioni di paleggiatura, aerazione e disinfestazione. Esse, inoltre, debbono essere tenute distinte in rapporto alla qualità: frumento tenero, frumento duro (Cappelli o assimilati, Grifoni e Marzuoli, Timilie o Neri di Sicilia), granoturco e orzo.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti dall'assuntore, distintamente per qualità di cereale, un registro di carico ed un registro di scarico, da tenere costantemente aggiornati con annotazione di tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Art. 8.

La vendita od altra destinazione dei cereali acquistati dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'A.I.M.A. stessa, quale organismo di intervento, in conformità dei vigenti regolamenti comunitari.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento dei cereali affinché essa possa disporre razionalmente la destinazione dei prodotti.

La vendita è disposta di norma a prezzo non inferiore al prezzo di intervento valido per il centro in cui è immagazzinata la partita messa in vendita. A tale prezzo vanno poi applicate le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche, nonché la maggiorazione mensile relativa al mese di ritiro della merce, di cui al precedente art. 1, calcolate ed applicate nei sensi ivi stabiliti; la maggiorazione mensile da applicare alle quantità ritirate durante i mesi di giugno e luglio 1976 è quella valida per il precedente mese di maggio.

Qualora l'A.I.M.A. disponga la vendita a prezzo inferiore a quello di intervento aumentato della maggiorazione mensile relativa al mese stabilito per la consegna, la differenza è versata dall'A.I.M.A. all'assuntore nel termine previsto per il finanziamento della merce da parte dell'acquirente.

L'assuntore effettuerà le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A., alla condizione di merce resa su veicolo magazzino di consegna, oppure resa piede porta magazzino, secondo le disposizioni dell'A.I.M.A., dal giorno successivo alla data del totale finanziamento del controvalore e relativa I.V.A. presso le sue casse.

L'accertamento del peso metrico, condizionamento, qualità e caratteristiche, viene fatto in contraddittorio tra l'assuntore e l'acquirente o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato, all'uscita di ciascun magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto alla prescritta condizione di resa del prodotto stesso, compresa la pesatura, competono all'assuntore.

Art. 9.

Per ogni consegna all'acquirente o destinatario l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del ritiro, la quantità, la qualità e, salvo il caso di contestazione tra l'assuntore e il cessionario, le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

Le eventuali differenze che diano luogo a maggiorazioni e detrazioni debbono essere determinate separatamente magazzino per magazzino. All'uopo, per ciascun magazzino, viene effettuata la media ponderata delle caratteristiche accertate e riportate nelle bollette oppure nel risultato di analisi, relativamente a tutte le consegne eseguite dal magazzino stesso al medesimo compratore a fronte di tutto il quantitativo consegnato in esecuzione del rapporto di cessione.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto e sia stato definito l'accertamento delle caratteristiche e, comunque, entro venti giorni dal compimento di tale accertamento.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A. deve risultare: l'acquirente, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino o i ma-

gazzini di consegna, la quantità consegnata, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il controvalore effettivo di tale quantità e relativa I.V.A., l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso e relativa I.V.A., eseguito dallo acquirente, nonchè l'importo delle differenze dovute a saldo.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 10.

La differenza tra il prezzo base di vendita e il prezzo base di intervento compete all'A.I.M.A. e deve essere versata dall'assuntore in apposito conto presso la Tesoreria Centrale dello Stato ed intestato all'A.I.M.A., detratta una quota di lire 300 al quintale e relativa I.V.A. che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli e per la quale l'assuntore stesso deve emettere apposita fattura.

Qualora tale differenza di prezzo per quintale di prodotto venduto sia inferiore a lire 300 e relativa I.V.A., l'A.I.M.A. corrisponde direttamente all'assuntore, a consegna avvenuta del prodotto all'acquirente, l'importo corrispondente alla parte della quota di acconto sul compenso e relativa I.V.A. non incassata dall'assuntore.

La differenza attiva e l'eventuale differenza passiva tra l'ammontare delle maggiorazioni mensili riscosse e l'ammontare delle maggiorazioni mensili pagate dall'assuntore competono all'A.I.M.A. e sono regolate tra le parti a chiusura della campagna sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cui al successivo art. 16.

Le condizioni dei precedenti commi possono essere derogate in sede contrattuale per quanto attiene al sistema di erogazione della quota d'acconto.

Art. 11.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. per ciascun magazzino presso il quale sia avvenuto movimento di prodotto nel corso del mese precedente, e distintamente per qualità di cereale, con riserva di trasmissione delle copie delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita, i dati relativi alle quantità prese in carico ed alle quantità consegnate nel corso del mese considerato con la situazione delle giacenze presso detti magazzini alla fine di detto mese.

La copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle fatture o autofatture di acquisto e delle fatture di vendita, nonché un elenco dei pagamenti effettuati per l'acquisto nel corso del mese precedente, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alla Comunità economica europea del resoconto di gestione per anno civile, l'assuntore deve trasmettere all'A.I.M.A., entro il 31 gennaio 1976, un conto provvisorio al 31 dicembre dell'anno 1975, relativamente al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno 1975 e distintamente per ciascun mese dell'anno stesso e per qualità di cereale, con indicazione:

a) del valore delle quantità giacenti al 31 dicembre dell'anno 1974, riportate al 1° gennaio dell'anno civile 1975 al prezzo d'intervento valido per la qualità tipo a quest'ultima data;

b) dell'importo totale del prezzo pagato per l'acquisto delle quantità successivamente entrate nel corso dell'anno 1975;

c) dell'importo totale del prezzo riscosso per le quantità uscite nel corso dell'anno 1975;

d) del valore delle quantità rimaste giacenti al 31 dicembre dell'anno 1975, riportate al 1° gennaio 1976 al prezzo d'intervento valido a quest'ultima data per la qualità tipo.

Art. 12.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 13.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di cereali effettivamente acquistati ed immagazzinati, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto altresì il rimborso delle spese di entrata in magazzino dei cereali acquistati, delle spese di uscita dal magazzino dei cereali ceduti, del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata della effettiva giacenza dei cereali in magazzino, nella misura che sarà stabilita nel contratto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore ai sensi del precedente comma, saranno detratti l'eccedenza tra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonché gli acconti previsti dai precedenti articoli 8 e 10.

Art. 14.

Per le quantità di cereali acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1975-76 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1976-77 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi, nonché al rimborso dell'ulteriore costo del finanziamento, calcolato a partire dal 1° agosto 1976 sul controvalore delle rimanenze di frumento tenero, frumento duro, orzo e granoturco determinato in base ai prezzi iniziali d'intervento della campagna di commercializzazione 1976-77.

Per le rimanenze di cereali invendute al 31 luglio 1976, qualora i prezzi iniziali di intervento della campagna 1976-77 risultassero inferiori ai prezzi iniziali di intervento della precedente campagna 1975-76, sono dovute dall'A.I.M.A. all'assuntore le differenze fra detti prezzi iniziali delle due campagne. Tali differenze non sono imputabili al compenso, dato che esse costituiscono un rimborso di costo già sostenuto dall'assuntore.

Qualora i prezzi iniziali d'intervento della campagna 1976-77 risultassero superiori a quelli iniziali di intervento della campagna 1975-76, per i quantitativi successivamente venduti si terrà conto, nell'applicazione del precedente art. 10, del prezzo base iniziale di intervento della campagna 1975-76 e del prezzo base di vendita.

Nelle suddette differenze di prezzi si intendono comprese le eventuali diminuzioni, oppure gli eventuali aumenti di valore delle caratteristiche del prodotto invenduto derivanti sia dalla variazione dei prezzi d'intervento di base nelle due campagne, sia dalla variazione dei parametri di valutazione delle caratteristiche medesime.

Art. 15.

Per esigenze tecniche di amministrazione e di vendita l'A.I.M.A. ha facoltà di impartire norme tendenti ad unificare, sotto il profilo amministrativo e contabile, le operazioni occorrenti per la commercializzazione delle quantità di cereali rimaste invendute al termine di campagne anteriori, fatte salve le competenze dell'assuntore.

Art. 16.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dei cereali effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 marzo 1976.

Art. 17.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 18.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinché l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 19.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 13 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Visto, *il Ministro-presidente*
MARCORA

TABELLA *A*

Centri di commercializzazione e relativi prezzi d'intervento dei cereali per la campagna 1975-76

Province	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit/q.le
	FRUMENTO TENERO	
Alessandria	Alessandria - Acqui - Tortona - Casale Monf - Arquata Scrivia	10.173,447
Ancona	Jesi - Osimo - Senigallia - Ancona - Fabriano - Ostra Vetere	10 420,263
Arezzo	Arezzo - Cortona - S. Giovanni Valdarno - Bibbiena - Sansepolcro	10 471,683
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno - Ortezzano - Montegranaro - Fermo - Amandola	10 406,551
Asti	Asti - Nizza Monferrato	10.155,450
Avellino	Atripalda - Ariano Irpino - Lacedonia - Calitri	10 607,089
Bari	Bari - Gravina di P. - Gioia del Colle - Minervino Murge	10 729,640
Belluno	Belluno	10.108,315
Benevento	Benevento - S. Bartolomeo in Galdo	10.607,089
Bergamo	Bergamo - Fontanella - Treviglio	10.155,450
Bologna	S. Giovanni Persiceto - Imola - Vergato - Molinella	10 322,565
Brescia	Brescia - Lonato - Orzinuovi - Rovato - Manerbio - Remedello	10 189,730
Brindisi	Brindisi	10 607,089
Cagliari	Cagliari	10.672,221
Caltanissetta	Caltanissetta	10.672,221
Campobasso	Campobasso - Larino - Termoli - Riccia	10 463,970
Caserta	Aversa - Vairano - S Felice a Cancello	10.621,658
Catania	Catania	10 707,358
Catanzaro	Catanzaro - S. Eufemia Lamezia - Crotone	10 505,963
Chieti	Chieti - Casalbordino - Lanciano	10 455,400
Como	Mariano Comense	10.123,741
Cosenza	Cosenza - Spezzano Albanese - Rocca Imperiale - Mongrassano - Moltalto Uffugo - Amendolara	10 522,246
Cremona	Cremona - Crema - Scandolara	10.206,013
Cuneo	Cuneo - Savigliano - Mondovì - Saluzzo - Alba	10 139,167
Enna	Enna	10.672,221
Ferrara	Vigarano - Massafiscaglia - Ferrara - Portomaggiore	10.293,427
Firenze	Borgo S. Lorenzo - Empoli - Figline Valdarno	10.471,683
Foggia	Foggia - Cerignola - S. Severo - Manfredonia - Candela - Lucera - Pietramontecorvino - Ascoli Satriano - Serracapriola - Orsara di P. - Casalnuovo - Poggio Imperiale - S. Marco Lamis	10.672,221
Forlì	Forlì - Rimini - Cesena - Meldola - Coriano - Rocca S. Casciano	10.255,719
Frosinone	Frosinone - Anagni - Cassino - Paliano	10.589,949
Gorizia - Trieste	Romans d'Isonzo	10.108,315
Grosseto	Grosseto - Cinigiano - Manciano - Gavorrano - Orbetello - Castel del Piano - Civitella Paganico	10.523,103
Isernia	Venafro	10.463,970
L'Aquila	L'Aquila - Avezzano	10.455,400
Latina	Latina - Cisterna - Terracina - Aprilia	10.589,949
Lecce	Lecce	10.572,809
Livorno	Rosignano - Suvereto - Ardenza	10.471,683
Lucca	S. Pietro a Vico	10.471,683
Macerata	Macerata - Castelraimondo - S. Angelo in Pontano - Cingoli - Recanati	10.406,551
Mantova	Mantova - Ostiglia - Ceresara - Commessaggio	10.223,153
Matera	Matera - Montalbano Jonico - Irsina - Ferrandina - Bernalda - Nova Siri - Stigliano	10.607,089
Messina	Messina	10.707,358
Milano	Milano - Corbetta - Lodi - Casalpusterlengo - Vimercate	10.189,730
Modena	Modena - S. Felice sul Panaro - Carpi - Pavullo - Mirandola	10.298,569
Napoli	Napoli	10.792,201
Novara	Novara	10.139,167
Padova	Padova - Este - Piove di Sacco - Camposampiero	10.173,446
Palermo	Termini Imerese - Palermo	10.792,201
Parma	Parma - Fontanellato - Calestano - Bardi Busseto	10.238,579
Pavia	Pavia - Voghera - Mortara - Corteolona	10.173,447
Perugia	Perugia - Foligno - Città di Castello - Gubbio - Todi - Castiglione del Lago	10.522,246

Province	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit/q.le
Pesaro-Urbino	Pesaro-Urbino - Macerata Feltria - Cagli Fossombrone	10.238,579
Pescara	Pescara - Manoppello - Loreto Aprutino	10.463,970
Piacenza	Piacenza - Fiorenzuola d'Arda - Borgonovo Bettola	10.206,013
Pisa	Pisa - Pontedera - Guardistallo - Volterra	10.471,683
Pistoia	Monsummano	10.471,683
Pordenone	Pordenone	10.108,315
Potenza	Potenza - Venosa - Senise - Melfi - Avigliano - Lavello - Genzano di Lucania	10.555,669
Ravenna	Ravenna - Faenza - Conselice - Lugo	10.223,153
Reggio Emilia	Reggio Emilia - Carpineti - Novellara - Ramiseto	10.255,719
Rieti	Rieti - Poggio Mirteto	10.572,809
Roma	Roma - Campagnano - Cerveteri - Tivoli - Civitavecchia - Pomezia	10.672,221
Reggio Calabria	Reggio Calabria	10.792,201
Rovigo	Rovigo - Badia Polesine - Contarina - Adria	10.223,153
Salerno	Salerno - Sala Consilina - Eboli	10.707,358
Sassari	Olbia	10.555,669
Siena	Siena - Montepulciano - Buonconvento - Colle Val d'Elsa	10.471,683
Taranto	Mottola - Manduria	10.607,089
Teramo	Teramo - S. Omero - Montorio al Vomano - Giulianova	10.439,974
Terni	Terni - Narni scalo - Orvieto - Fabro	10.522,246
Torino	Torino - Pinerolo - Rivarolo Canavese - Chivasso - Carmagnola	10.148,594
Treviso	Treviso - Vazzola - Montebelluna - Castelfranco Veneto	10.123,741
Udine	Udine - S. Giorgio di Nogaro - Latisana	10.108,315
Varese	Gallarate	10.123,741
Venezia	Venezia - Mestre - Cavarzere - S. Donà di Piave - Portogruaro - Dolo	10.173,447
Vercelli	Vercelli - Santhià - Crescentino	10.139,167
Verona	Verona - Cerea - S. Bonifacio - Caprino Veronese	10.189,730
Vicenza	Vicenza - Barbarano - Thiene - Sandrigo - Lonigo	10.173,447
Viterbo	Viterbo - Valentano - Tarquinia - Civitacastellana	10.589,949

FRUMENTO DURO

I prezzi sottoindicati sono riferiti al frumento duro di varietà Cappelli ed assimilati. Detti prezzi sono diminuiti di L 205,680 per q.le per il prodotto di varietà Grifoni e di L. 1.028,400 per q.le per il prodotto delle varietà Timilie, Marzuoli e Neri di Sicilia.

Province	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit/q.le
Agrigento	Agrigento - Licata - Cammarata - Canicattì - Ribera - S. Margherita B - Naro - Aragona - Cianciana - Favara - Bivona	16.328,421
Avellino	Atripalda - Ariano Irpino - Lacedonia - Vallata - Calitri - Montecalvo - Mirabella Eclano	16.328,421
Bari	Bari - Spinazzola - Altamura - Canosa di P. - Gravina di P. - Minervino M. - Santeramo in Colle	16.328,421
Benevento	Benevento - S. Bartolomeo in Galdo - Pescosannita - Apice - Circello - Castelfranco in Miscano	16.328,421
Brindisi	Brindisi	16.328,421
Cagliari	Cagliari - Oristano - Barumini - Sanluri - San Giovanni Suergiu - Villacidro - Guspini - Iglesias - Pula - Giba - Senorbì - Guasila	16.328,421
Caltanissetta	Caltanissetta - Riesi - Gela - Mussomeli - Vallelunga - Mazzarino - Resuttano - Milena - Marianopoli - Serradifalco	16.328,421
Campobasso	Campobasso - Larino - S. Croce di M - Termoli - Riccia - Montenero di Bisaccia - S. Elia a Pianisi	16.328,421
Caserta	Vairano - Piedimonte d'Alife	16.328,421
Catania	Catania - Caltagirone - Ramacca - Schettino (fraz. Paternò) - Grammichele - Palagonia - Mirabella Imbaccari - Militello - Raddusa	16.328,421
Catanzaro	Catanzaro - Crotone - Isola Capo Rizzuto - Cutro - Strongoli - Botricello - Cropani - Vibo Valentia - S. Eufemia Lamezia	16.328,421
Chieti	Chieti - Atessa - Guardiagrele - Lanciano - Casoli - Casalbordino	16.328,421
Cosenza	Cosenza - Spezzano Albanese - Rocca Imperiale - Mongrassano - Amendolara - Montalto - Rose	16.328,421
Enna	Enna - Centuripe - Nicosia - Pietraperzia - Aidone - Agira - Catenanuova - Cagliano Monferrato - Barrafranca - Villarosa	16 328,421

Province	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit/q.le
Foggia	Foggia - Cerignola - S. Severo - Manfredonia - Lucera - Ascoli Satriano - Serracapriola - Orsara di P. - Pietramontecorvino - Casalnuovo - Poggio Imperiale - S. Marco in Lamis	16.328,421
Frosinone	Frosinone - Cassino - Paliano	16.328,421
Genova	Genova	16.328,421
Grosseto	Grosseto - Manciano - Castel del Piano - Civitella Paganico	16.328,421
Isernia	Isernia - Venafro	16.328,421
Latina	Latina	16.328,421
Lecce	Lecce - Maglie - Nardò	16.328,421
Matera	Matera - Bernalda - Ferrandina - Irsina - Grassano - Stigliano - Montalbano J. - Nova Siri - Craco	16.328,421
Messina	Messina - Milazzo - Castel di Lucio - Cesarò	16.328,421
Nuoro	Nuoro - Macomer - Gergei - Siniscola - Magomadas - Orosei - Tortolì - Isili - Laconi	16.328,421
Palermo	Termini Imerese - Corleone - Castellana S. - Baucina - Alia - Camporeale - Prizzi - Cefalà Diana - Castronuovo - Alimena - Bisacquino - Palermo	16.328,421
Pescara	Pescara	16.328,421
Pisa	Volterra	16.328,421
Potenza	Potenza - Senise - Venosa - Genzano di Lucania - Melfi - Avigliano - Corleto Perticara - Rionero in Vulture - Lavello - Atella - Oppido Lucano - Tolve - Montemilone	16.328,421
Ragusa	Ragusa - Modica - Chiaramonte Gulfi - Giarratana - Ispica - Acate	16.328,421
Reggio Calabria	Reggio Calabria - Locri	16.328,421
Roma	Roma - Cerveteri - Campagnano - Civitavecchia - Tivoli	16.328,421
Salerno	Salerno - Sala Consilina - Altavilla	16.328,421
Sassari	Alghero - Bornova - Olbia - Ozzieri - Porto Torres - Pozzomaggiore - Sedini - Ittiri - Tula - Sassari	16.328,421
Siena	Siena - Buonconvento	16.328,421
Siracusa	Siracusa - Noto - Lentini - Palazzolo Acreide - Rosolini - Canicattini Bagni	16.328,421
Taranto	Mottola - Ginosa	16.328,421

Province	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit/q.le
Trapani	Castelvetrano - Alcamo - Poggioreale - Salemi - Mazara del Vallo - Buseto Palizzolo - Marsala - Gibellina	16.328,421
Viterbo	Viterbo - Sutri - Tarquinia - Acquapendente - Bagnoregio - Tuscania - Monteromano - Montalto di Castro - Barbarano Romano - Valentano	16.328,421

GRANOTURCO

Province	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit/q.le
Alessandria	Alessandria	8 863,951
Bergamo	Bergamo	8 863,951
Brescia	Brescia	8 863,951
Cremona	Cremona	8 863,951
Cuneo	Cuneo	8.863,951
Mantova	Mantova	8 863,951
Milano	Milano	8 863,951
Padova	Padova	8 863,951
Pordenone	Pordenone	8 863,951
Rovigo	Rovigo	8.863,951
Torino	Torino	8 863,951
Treviso	Treviso	8.863,951
Udine	Udine	8 863,951
Venezia	Venezia	8.863,951
Verona	Verona	8 863,951
Vicenza	Vicenza	8.863,951

ORZO

Province	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit/q.le
Napoli	Napoli	9.509,272

Visto, *il Ministro-presidente*
MARCORA

TABELLA *B*

La qualità tipo del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo e del granoturco alla quale sono riferiti i relativi prezzi d'intervento fissati per la campagna di commercializzazione 1975-76 è la seguente

	Frumento tenero	Frumento duro	Orzo	Granoturco
a) Per tutti i cereali considerati: prodotto sano, leale, mercantile, di colore proprio della specie del cereale, corrispondente alla qualità media del cereale stesso raccolto in condizioni normali, esente da cattivo odore, parassiti vivi, semi nocivi (amari e tossici), tracce di muffa, carie e carbonatura.				
Per il frumento duro, oltre alle caratteristiche suddette, i chicchi debbono presentare alla frattura un aspetto vitreo, translucido e corneo.				
b) Tenore di umidità . . . . . . %	16	16	16	15
c) Peso specifico . . . . kg/hl	75	78	67	—
d) Percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta . %	5	24,5	4	8
di cui				
Impurità relative ai chicchi (chicchi striminziti, attaccati da parassiti, con colorazione del germe o volpati e chicchi di altri cereali) . . . . %	1,5	1,5	2	4
Chicchi spezzati . . . . . . %	2	2	—	2
Chicchi germinati . . . . . . %	1	0,5	1	1
Impurità varie (semi di erbacce, chicchi avariati, pule, insetti morti e loro frammenti, ecc.) . . . . %	0,5	0,5	1	1
Presenza nel frumento duro di chicchi bianconati, anche parzialmente, e di chicchi di frumento tenero (fino ad un massimo del 4 %), complessivamente . . . . %	—	20	—	—

Visto, *il Ministro-presidente*
MARCORA

TABELLA *C*

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI DI PREZZO PER CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1975 76

Quando il cereale presenta caratteristiche che differiscono da quelle stabilite per la qualità tipo si applicano le maggiorazioni e detrazioni indicate in misura percentuale nei seguenti prospetti I, II e III

Dette percentuali vanno applicate sui prezzi di riferimento per q le di L 10 792,201 per il frumento tenero, di L 16 328,421 per il frumento duro, di L 9.509,272 per l'orzo e di L 8 863,951 per il granoturco

Tutte le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche effettive si applicano congiuntamente Qualora però risultino contemporaneamente una maggiorazione per tenore di umidità ed una maggiorazione per peso specifico, si applica soltanto la maggiorazione più elevata delle due

I - MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITÀ

Tasso di umidità %	Grano tenero %	Grano duro %	Orzo %	Granoturco %
		Maggiorazioni		
12,5 o meno	2,=	3,=	1,5	0,5
12,6	2,=	2,9	1,5	0,5
12,7	2,=	2,8	1,5	0,5
12,8	2,=	2,7	1,5	0,5
12,9	2,=	2,6	1,5	0,5
13,=	2,=	2,5	1,5	0,5
13,1	2,=	2,4	1,5	0,5
13,2	2,=	2,3	1,5	0,5
13,3	2,=	2,2	1,5	0,5
13,4	2,=	2,1	1,5	0,5
13,5	2,=	2,=	1,5	0,5
13,6	1,9	1,9	1,5	0,5
13,7	1,8	1,8	1,5	0,5
13,8	1,7	1,7	1,5	0,5
13,9	1,6	1,6	1,5	0,5
14,=	1,5	1,5	1,5	0,5
14,1	1,4	1,4	1,4	0,4
14,2	1,3	1,3	1,3	0,3
14,3	1,2	1,2	1,2	0,2
14,4	1,1	1,1	1,1	0,1
14,5	1,=	1,=	1,=	—
		Detrazioni		
15,5	—	—	—	0,1
15,6	—	—	—	0,2
15,7	—	—	—	0,4
15,8	—	—	—	0,5
15,9	—	—	—	0,6
16,0	—	—	—	0,8

II - MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER DIFFERENZE DI PESO SPECIFICO

GRANO TENERO		GRANO DURO		ORZO	
Kg./Hl	%	Kg./Hl	%	Kg./Hl	%
Maggiorazioni		*Maggiorazioni*			
oltre 79,=	1,10	oltre 82,=	1,10	=	=
da 78,001 a 79,=	0,90	da 81,001 a 82,=	0,90		
da 77,001 a 78,=	0,60	da 80,001 a 81,=	0,60	=	=
da 76,001 a 77,=	0,30	da 79,001 a 80,=	0,30		
da 74,= a 76,=	Base	da 77,= a 79,=	Base	63,000 ed oltre	Base
Detrazioni		*Detrazioni*		=	=
da 73,= a 73,999	0,75	da 76,= a 76,999	0,75		

III. - DETRAZIONI PER IMPURITÀ

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità compless. %	DETRAZIONI
Frumento tenero				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,=	5,=	10,=	0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre il 4 % complessivo di tolleranza (a + b) e fino ai limiti massimi di ricevibilità.
b) Cariossidi spezzate (frattura inferiore al 50 % della cariosside)		5,=		
c) Chicchi germinati . . .	2,5	3,=		0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre il 2,5 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3 %.
d) Impurità varie (nulle) . .	0,5	3,= (1)		0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre lo 0,5 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3 %.
Frumento duro				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,=	5,= (2)	10,=	0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre il 4 % di tolleranza complessiva (a + b) e fino ai limiti massimi di ricevibilità.
b) Cariossidi spezzate (frattura inferiore al 50 % della cariosside)		5,=		
c) Chicchi germinati	2,=	2,=		
d) Impurità varie (nulle) . .	0,5	3,= (1)		0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre lo 0,5 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3 %.
e) Chicchi di frumento tenero	24,= (incluso massimo 4% di tenero nel duro)	7,= (2)	57,=	0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre il 4 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 7 %.
f) Chicchi bianconati . .		50,=		0,2 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione dal 24 al 40 % di bianconati. 0,3 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione oltre il 40 % e fino al limite massimo di ricevibilità.
Orzo				
a) Chicchi attaccati da parassiti e chicchi di altri cereali	5,=	5,=	10,=	—
b) Chicchi germinati	2,5=	3,=		—
c) Impurità varie (nulle) .	1,=	3,=		0,1 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione oltre l'1 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3 %.
Granoturco				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,=	5,=	10,=	0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione oltre il 4 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità.
b) Chicchi spezzati . . .	4,=	10,=		0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione oltre il 4 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità.
c) Chicchi germinati .	3,=	3,=		—
d) Impurità varie (nulle)	1,=	4,=		0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione oltre l'1 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 4 %.

(1) Di cui al massimo lo 0,05% di chicchi scaldati e lo 0,05% di segale cornuta.
(2) I chicchi di frumento tenero nel frumento duro oltre la tolleranza del 4% vanno considerati come « altri cereali » e quindi, ai fini della ricevibilità del prodotto, come impurità relative ai chicchi.

Visto, *il Ministro-presidente*
MARCORA

TABELLA D

MAGGIORAZIONI MENSILI DA APPLICARE AL PREZZO DI INTERVENTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1975-76

	Frumento tenero, orzo e granoturco	Frumento duro
	Lit./q.le	Lit./q.le
Agosto 1975	=	=
Settembre 1975	119,98	128,55
Ottobre 1975	239,96	257,10
Novembre 1975	359,94	385,65
Dicembre 1975	479,92	514,20
Gennaio 1976	599,90	642,75
Febbraio 1976	719,88	771,30
Marzo 1976	839,86	899,85
Aprile 1976	959,84	1.028,40
Maggio 1976	1.079,82	1.156,95
Giugno 1976	=	=
Luglio 1976	=	=

Visto, *il Ministro-presidente*
MARCORA

(6293)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive nella provincia di Sassari

Con decreto ministeriale 7 luglio 1975, n. 1470, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio di difesa delle produzioni intensive nella provincia di Sassari, in Sassari, strada statale Sassari-Alghero, ed è stato approvato, con modificazioni, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(6159)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1975 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara viene prorogata al 31 dicembre 1975 e l'avv. Giuseppe Paolo Uglietti viene nominato, con decorrenza dalla data del decreto stesso, ed in sostituzione del sig. gr. uff. Antonio Aghemo, cessato dalla carica per scadenza del mandato, nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto e dalla legge agli ordinari organi amministrativi e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

(6160)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì

Con decreto ministeriale 1° luglio 1975 viene prorogata fino al 31 dicembre 1975 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì ed il dott. Gastone Sbampato viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 25 febbraio 1972.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Aldo Versino a vice commissario governativo.

(6162)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, in Terni

Con decreto ministeriale 1° luglio 1975 la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, in Terni, è prorogata fino al 31 dicembre 1975 e il dott. Michele De Pascale è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 19 febbraio 1969.

(6161)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale de L'Aquila

Con decreto ministeriale 1° luglio 1975 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale de L'Aquila viene prorogata fino al 31 dicembre 1975 ed il dott. Virginio Pellacchi è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 15 febbraio 1969.

(6164)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Asti

Con decreto ministeriale 1° luglio 1975 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Asti viene prorogata fino al 31 dicembre 1975 ed il dott. Massimo Arlini è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi determinati nel precedente decreto ministeriale 25 settembre 1973.

(6165)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Genova-La Spezia-Savona, in Genova

Con decreto ministeriale 1° luglio 1975 la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Genova-La Spezia-Savona, in Genova, viene prorogata al 31 dicembre 1975 ed il dott. Dario Vicarelli viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 15 aprile 1974.

(6166)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 4, del 5 luglio 1975, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 201.1.56)

Bando di concorso a quattro borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche, settore della didattica matematica.

(*Bando n.* 201.1.57)

Bando di concorso a diciotto borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche, settore analisi e informatica matematica.

(*Bando n.* 201.1.58)

Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche, settore fisica matematica.

(*Bando n.* 209.1.22)

Bando di concorso a quarantaquattro borse di studio per laureandi da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(*Bando n.* 201.2.11)

Bando di concorso a due borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche, settore identificazione delle esplosioni nucleari sotterranee.

(*Bando n.* 201.2.12)

Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche, settore geofisica.

(6327)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a undici posti di assistente termalista di 2ª classe, categoria direttiva, ruolo di medici termalisti.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a undici posti di assistente termalista di 2ª classe (categoria direttiva, ruolo medici termalisti) presso gli stabilimenti termali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Cinque degli undici posti a concorso sono riservati a favore dei medici in servizio, in posizione non di ruolo, presso gli stabilimenti termali dell'Istituto.

Ai sensi dell'art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i posti riservati eventualmente non coperti con i dipendenti fuori ruolo non potranno essere conferiti ad altri concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione;

c) iscrizione al relativo albo professionale;

d) età non superiore ai 35 anni, salvo le elevazioni di legge;

e) buona condotta morale e civile.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

f) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

g) godimento dei diritti politici;

h) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *d)*, è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e succesive integrazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* sub n. 1 si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età: la elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* ed al n. 2) della lettera *d)* salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa possano fruire del beneficio della precedenza alla nomina (riserva del posto).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I dipendenti di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di che trattasi, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta bollata e secondo lo schema allegato al presente bando dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura - Ufficio 2° - Sezione 1ª - Via Ciro il Grande - 00100 Roma-Eur, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente

bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere il giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro e data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Parimenti non saranno ammessi al concorso quei candidati che, anche se in tempo utile, avranno presentato la relativa domanda ad amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Art. 5.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici
Termini e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 8, i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti le votazioni conseguite nello esame di laurea e nei singoli esami speciali, le conseguite specializzazioni o libere docenze, i titoli scientifici, accademici, professionali (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati ecc.); le pubblicazioni a stampa, da esibirsi in duplice copia, ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 7.

Prove d'esame

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla commissione giudicatrice, consisteranno:

a) in una prova scritta su argomenti di patologia medica o chirurgica con particolare riferimento alle possibili applicazioni di terapia balneo-termale;

b) in una prova clinica consistente in un esame anamnestico e semeiologico di un infermo con sussidio di elementi di ricerche di laboratorio e illustrazione orale del caso dal punto di vista diagnostico-terapeutico con particolare riguardo alle indicazioni e alle controindicazioni della crenoterapia;

c) in una prova orale su argomenti di patologia e di idrologia, sui metodi per indagini diagnostiche complementari e sulle tecniche crenoterapiche. Nozioni di terapia fisica.

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettuerà la prova scritta saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento di identità personale.

Art. 8.

Votazioni minime

I candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette punti su dieci saranno ammessi alle altre prove d'esame.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato nella prova clinica e nella prova orale una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i dieci punti. La commissione giudicatrice stabilirà, prima della effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta, nella prova clinica e nella prova orale.

Art. 9.

Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) i combattenti o equiparati;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, sotto pena di decadenza dai relativi benefici, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza per la nomina sopra elencati, redatti in conformità delle disposizioni al riguardo vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con la osservanza di tutte le disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati o equiparati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autenticata. In luogo di detto diploma, è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, in carta bollata, copia autentica dello stesso fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante la iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio indicato i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti ove non abbiano già inviato detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina ai termini del precedente art. 9;

e) certificato in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica i candidati risultati vincitori saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto l'amministrazione ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi, a quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 11.

Assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6, comma secondo, del decreto-legge n. 261 dell'8 luglio 1974, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, non potranno conseguire la nomina i vincitori che siano stati collocati a riposo da altre amministrazioni beneficiando della legge 24 maggio 1970, n. 336.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del comitato esecutivo, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno considerati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore.

Roma, addì 22 maggio 1975

Il presidente: MONTAGNANI

Il segretario: CIAMPICACIGLI

ALLEGATO

(carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio II - Sezione 1ª - **Via Ciro il Grande - 00100 ROMA-EUR**

. .l. . sottoscritt. . . . . (1)
(cognome e nome a carattere stampatello)

nat. . a . . . . il . . . . . (2) domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per titoli e per esami, a undici posti di assistente termalista di 2ª classe (categoria direttiva, ruolo medici termalisti).

A tal fine . .l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . .;
(indirizzo dell'Università)

e) di essere abilitat. . all'esercizio professionale dal . . . . . .;

f) di essere iscritt. . all'albo professionale dal . . .;

g) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . .;

h) di poter fruire del beneficio della elevazione del limite massimo di età in base al titolo . . . . (5);

i) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) (6);

. .l. . sottoscritt. . unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni.

In caso di nomina . .l. sottoscritt. . è dispost. . a raggiungere qualsiasi residenza.

. .l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma . . . . . . (8)

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza)

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S., indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle stesse.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione dei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Il presidente: MONTAGNANI

Il segretario: CIAMPICACIGLI

(6099)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Terzo concorso per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, istitutivo dello albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visti i decreti interministeriali 29 marzo 1969 e 16 febbraio 1972 con i quali sono stati banditi il primo e il secondo concorso per l'ammissione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Ritenuto che è necessario procedere all'espletamento del terzo concorso per l'integrazione e l'aggiornamento dell'albo, essendo trascorso il biennio della data del secondo bando;

Decreta:

E' approvato il terzo bando di concorso, per titoli, relativo all'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, di cui all'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, con le modalità di cui appresso:

Art. 1.

E' indetto il terzo concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data della scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) età non inferiore agli anni 25;

4) buona condotta;

5) possesso da almeno quattro anni, del diploma di laurea in architettura, o ingegneria, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze geologiche, o in geografia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in sociologia, ed altre lauree; per i laureati in architettura o in ingegneria è necessario, altresì, il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale; il periodo di tempo di possesso dei diplomi anzidetti è ridotto ad anni due per coloro che siano incaricati di un insegnamento a livello universitario (docenza, assistentato).

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso per l'iscrizione all'albo sono tenuti a farne domanda al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'urbanistica.

Le domande, in carta da bollo da L. 700, dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda dovranno indicarsi: il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito del candidato, il quale dovrà, altresì, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a province geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia già stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, nè di avere carichi pendenti;

3) in quale comune sia iscritto nelle liste elettorali e, in caso contrario, i motivi per i quali non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

La domanda dovrà essere firmata dal candidato.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare; a sua volta la firma del console dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso, ovvero il certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una università od istituto di istruzione italiana da almeno quattro anni rispetto alla scadenza, del termine fissato per la presentazione delle domande, di cui al precedente art. 3, nonchè, per i laureati in architettura o in ingegneria, il certificato di abilitazione all'esercizio professionale; il periodo di possesso dei diplomi anzidetti è ridotto ad anni due per coloro che siano incaricati di insegnamento a livello universitario (docenza, assistentato);

2) titoli accademici relativi alla materia urbanistica, con particolare riguardo alla pianificazione territoriale (incarichi di insegnamento a livello universitario, libere docenze, assistentati, ecc.) con specificazione dei periodi in cui siano state effettivamente esercitate le attività connesse ai titoli;

3) documentazioni di attività di ricerca, di attività professionale, ecc. nella materia urbanistica con particolare riguardo alla pianificazione territoriale, con la specificazione dei lavori svolti e dei periodi di effettivo esercizio delle predette attività;

4) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse: libri, pubblicazioni, partecipazioni a concorsi, partecipazioni a corsi di perfezionamento in materia di pianificazione territoriale od urbanistica, studi e ricerche, ecc.

I candidati dovranno allegare alla domanda un *curriculum* riassuntivo dell'attività svolta, nonchè un elenco in duplice copia, in carta semplice, di tutti i documenti presentati.

Art. 5.

Il giudizio sull'ammissione all'albo è pronunziato da una commissione composta da quattordici membri, e precisamente:

dal presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;

dal presidente della VI sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un dirigente all'uopo delegato dallo stesso presidente;

dal dirigente generale dell'urbanistica o da un dirigente superiore all'uopo delegato dallo stesso dirigente generale;

dal dirigente generale delle antichità e belle arti o da un dirigente superiore all'uopo delegato dallo stesso dirigente generale;

da cinque rappresentanti delle regioni a statuto ordinario;

da due docenti universitari in materie attinenti alla pianificazione territoriale;

da un rappresentante del Consiglio nazionale degli architetti;

da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

da un rappresentante dell'I.N.U.

I rappresentanti dei consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti sono scelti dal Ministero dei lavori pubblici da una terna di nominativi proposta dai consigli stessi.

I due docenti universitari sono designati dal Ministero della pubblica istruzione.

La segreteria della commissione è costituita da funzionari amministrativi e tecnici della carriera direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 6.

I candidati che la commissione riterrà idonei per l'ammissione all'albo riceveranno comunicazione diretta dal Ministero dei lavori pubblici con lettera raccomandata.

Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della anzidetta comunicazione, i candidati dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'urbanistica, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano o equiparato;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica;

5) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura;

6) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Art. 7.

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte sui detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme devono essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e il timbro dell'ufficio.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 6, debbono essere di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella della nota ministeriale con cui vengono richiesti.

Art. 8.

L'iscrizione all'albo degli idonei in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, è disposta con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 9.

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

(6186)

Nuova sede per lo svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico regionale a sedici posti di geometra in prova per uffici aventi sede nel Veneto.

Il Ministero dei lavori pubblici dà notizia che le prove scritte del concorso a sedici posti di geometra in prova del genio civile, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 7 giugno 1975, avranno luogo all'istituto tecnico Pacinotti, via Caneve n. 93, Mestre (anzichè alla fondazione Cini, isola S. Giorgio Maggiore, Venezia) ferma restando la data del 28 e 29 luglio 1975 ore 8, giusta decreto ministeriale 10 luglio 1975, n. 22444, in corso di perfezionamento.

(6418)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20.
Provvedimenti per il servizio di assistenza ai bambini nati fuori del matrimonio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 13 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione nella provincia di Bolzano dei servizi previsti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito in legge del 6 dicembre 1928, n. 2838, in favore dei fanciulli nati fuori del matrimonio, la giunta provinciale approva all'inizio di ciascun anno un apposito programma assistenziale.

Il programma deve contenere la determinazione delle forme di assistenza e, per ciascuno di queste, le misure delle prestazioni, i criteri fondamentali di intervento, il numero dei provvedimenti prevedibili e la previsione dei mezzi finanziari. Deve altresì contenere i limiti ed i criteri con i quali venga eventualmente provveduto all'assistenza dei fanciulli oltre i limiti di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798.

Art. 2.

Nei limiti delle indicazioni del programma e dei corrispondenti capitoli di bilancio, l'assessore competente, con propria ordinanza non soggetta alla registrazione preventiva della Corte dei conti, autorizza le singole spese.

Il pagamento delle spese ordinate ai sensi del precedente comma sarà disposto con le modalità delle vigenti disposizioni provinciali in materia di contabilità.

Alla fine di ogni anno, con rendiconto approvato dalla giunta provinciale, sarà determinata la quota di spesa che farà carico, ai sensi del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, art. 3, alla provincia stessa, all'O.N.M.I. ed ai comuni della provincia. Detto rendiconto sarà presentato alla Corte dei conti per il prescritto riscontro di legittimità, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 29 aprile 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(4906)

LEGGE PROVINCIALE 28 aprile 1975, n. 21.
Istituzione e riparto del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 20 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia autonoma di Bolzano provvede, mediante l'iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa, all'attuazione dei compiti in materia di assistenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

Il capitolo iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio è alimentato:

a) da assegnazioni dello Stato di somme determinate ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

b) da entrate derivanti da azioni di rivalsa nel caso di ricoveri dovuti per responsabilità di terzi;

c) da altre eventuali entrate derivanti alla provincia in relazione all'attività dell'assistenza ospedaliera.

Art. 3.

Il capitolo iscritto nel bilancio provinciale nello stato di previsione della spesa, di cui al precedente art. 1, è destinato al finanziamento delle seguenti spese:

a) spese correnti ed in conto capitale degli enti ospedalieri aventi sede nel territorio della provincia, nei limiti di cui all'art. 14 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

b) spese per convenzioni, a norma del primo e terzo comma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

c) spese per l'assistenza indiretta della provincia, ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

d) spese per l'assistenza ospedaliera all'estero, ai sensi del quinto comma dell'art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

e) spese relative all'aggiornamento, alla specializzazione, alla riqualificazione del personale ospedaliero, borse di studio;

f) fondo di riserva;

g) eventuali altre spese derivanti alla provincia in relazione all'attività dell'assistenza ospedaliera.

Art. 4.

La giunta provinciale determina annualmente l'ammontare provinciale delle spese, di cui alla lettera a) del precedente art. 3, sommando le spese degli enti ospedalieri come sotto classificate:

1) *costi fissi per*:

personale;
acquisto di materiale vario di pulizia;
manutenzioni ordinarie dei beni immobili, mobili ed apparecchiature;
energetici ed utenze;
oneri finanziari, assicurativi e fiscali;
acquisto servizi;
fondi di riserva;

2) *costi variabili per*:

acquisti di medicinali e materiale sanitario;
acquisto di generi alimentari, detersivi e spese varie di lavanderia, eventuale appalto del servizio di lavanderia e materiale vario di consumo;
acquisto di scorte economali;

3) *costi residui per*:

organi dell'ente;
spese generali amministrative diverse;

4) *costi speciali per*:

disavanzo di amministrazione di esercizi pregressi;
erogazione di contributi in conto spese correnti;
spese patrimoniali;
spese per acquisizioni di beni patrimoniali;
spese per acquisizioni ed immobilizzazioni tecniche finanziate e non, con mutui;
spese per l'estinzione di finanziamenti;
spese per conto terzi, contabilità speciali e conti d'ordine;

5) *oneri compensativi delle entrate per*:

oneri compensativi delle entrate;

e sottraendo le entrate degli enti stessi come sotto classificate:

6) *poste rettificative dei costi fissi per*:

recuperi compensativi delle spese per quote di contributi previdenziali ed assistenziali a carico del personale, rimborsi di spese telefoniche, di quote premio su polizze assicurative volontarie, di recuperi delle spese per gli assegni ai medici tirocinanti;
concorso dello Stato e della Provincia negli oneri per ammortamento di mutui;

7) *poste rettificative dei costi variabili per*:

rimborsi di medicinali e materiale sanitario;
rimborso vitto da personale, ricavi dalle mense ed altre;

8) *entrate detraibili per*:

quote di degenza;
proventi e prestazioni;
recuperi compensativi delle spese per avanzo di gestione della farmacia interna, per iscrizioni e proventi delle scuole prive di contabilità speciali, rimborso servizi di autolettiga, proventi relativi ad eventuali attività ambulatoriali in ospedali viciniori, proventi relativi a prestazioni di consulenza dei medici con funzioni igienico organizzative, nonchè recuperi vari;
contributi da enti e privati;

9) *entrate speciali per*:

avanzo di amministrazione di esercizi pregressi;
recuperi sulla gestione dei centri per malattie sociali;
redditi e proventi patrimoniali;
alienazioni di beni patrimoniali ed immobilizzazioni tecniche;
contributi da destinare agli investimenti;
rimborso di crediti;
finanziamenti a breve e lungo termine;
entrate per conto terzi, contabilità speciali e conti d'ordine.

Art. 5.

Gli enti ospedalieri sono tenuti entro il mese di settembre di ciascun anno a trasmettere all'assessorato competente i dati relativi alle previsioni di entrata e spesa per l'esercizio finanziario successivo.

Art. 6.

L'ammontare della spesa provinciale, determinato ai sensi del precedente art. 4, è ripartito dalla giunta provinciale tra gli enti ospedalieri con i criteri e le modalità indicate nei successivi articoli.

La giunta provinciale determina entro il 31 dicembre di ogni anno le quote spettanti a ciascun ente ospedaliero per l'anno successivo con le relative destinazioni di spesa.

Art. 7.

Per le spese di cui al punto 1) del precedente art. 4, al netto delle entrate di cui al punto 6) dello stesso articolo, è devoluta a ciascun ente ospedaliero una somma determinata in relazione alle divisioni ed ai servizi diversi con le seguenti modalità:

a) relativamente alle divisioni, moltiplicando il numero dei posti letto per il relativo coefficiente;

b) relativamente ai servizi, moltiplicando il numero delle prestazioni per il relativo coefficiente.

Nella determinazione dei coefficienti di cui al precedente comma, la giunta provinciale terrà conto:

fra gli oneri per il personale, degli stipendi, altri assegni fissi ed oneri contributivi relativi al personale in servizio presso ciascun ente, maggiorati degli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonchè degli oneri per il personale di nuova assunzione;

fra gli oneri finanziari assicurativi e fiscali, degli effettivi oneri per interessi passivi su anticipazioni di cassa non ancora ripianate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386; nonchè degli interessi passivi su mutui contratti alla data del 31 dicembre 1974 od ammessi ai benefici previsti da leggi provinciali o regionali;

fra gli oneri per le manutenzioni e per energetici ed utenze, delle spese per le manutenzioni ordinarie degli edifici e delle attrezzature, delle spese per combustibili, per utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono, sostenute dagli enti ospedalieri nell'esercizio precedente, rivalutate da un coefficiente non superiore all'indice di aumento dei vari costi desunto dagli indici ISTAT o dai listini della camera di commercio di Bolzano.

Art. 8.

Per le spese di cui al punto 2) del precedente art. 4, al netto delle entrate di cui al punto 7) dello stesso articolo, è devoluta a ciascun ente ospedaliero una somma determinata in relazione ai degenti acuti ed agli altri ricoverati con le seguenti modalità:

a) relativamente ai degenti acuti, moltiplicando il numero dei ricoverati di ciascun ente per il relativo coefficiente;

b) relativamente agli altri ricoverati, moltiplicando il numero delle giornate di degenza di ciascun ente per il relativo coefficiente.

La giunta provinciale determina annualmente i coefficienti di cui al precedente comma tenendo conto:

per i ricoverati acuti, del loro numero, dell'indice di occupazione di posti letto, della durata media della degenza, nonchè eventualmente dei ricoverati in specifiche divisioni;

per gli altri ricoverati, dei costi medi per giornata di degenza differenziati per le diverse categorie di ricoverati.

Nella determinazione dei coefficienti, di cui al precedente primo comma, la Giunta provinciale terrà altresì conto:

fra gli oneri per l'acquisto di medicinali e materiale sanitario, delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali, presidi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici sostenute dagli enti ospedalieri nell'esercizio precedente, rivalutate da un coefficiente non superiore all'indice di incremento effettivo dei prezzi, tenuto conto del disposto di cui all'art. 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

fra gli oneri per l'acquisto di merci, delle spese per il vitto, dei materiali di pulizia e vari, sostenute dagli enti ospedalieri nell'esercizio precedente, rivalutate da un coefficiente non superiore all'indice di incremento effettivo dei prezzi relativi, desunto dagli indici ISTAT o dai listini della camera di commercio di Bolzano.

Art. 9.

Per le spese di cui al punto 3) del precedente art. 4, è devoluto a ciascun ente ospedaliero una somma determinata annualmente sulla base di una percentuale delle somme devolute ai sensi dei precedenti articoli 7 ed 8.

Art. 10.

L'ammontare delle spese, di cui ai punti 4) e 5) del precedente art. 4, corrisponde, di norma, per ogni ente ospedaliero alle proprie entrate indicate ai punti 8) e 9) dello stesso articolo, al netto della quota di riparto del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera da destinare alle spese in conto capitale.

Qualora l'ammontare delle spese di cui al punto 4) del precedente art. 4 non trovi copertura nelle entrate, di cui ai punti 8) e 9), al netto degli oneri compensativi ad esse imputabili, dello stesso articolo, come determinate ai sensi del precedente comma, la giunta provinciale devolve agli enti ospedalieri una somma determinata in base alle esigenze del servizio ospedaliero provinciale, nell'ambito dell'ammontare di una quota del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera da fissare annualmente in via percentuale.

Art. 11.

Qualora l'ammontare devoluto a ciascun ente ospedaliero, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, sia inferiore all'ammontare delle spese di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente art. 4, previsto nei rispettivi bilanci con i criteri di valutazione indicati nei citati articoli 7 ed 8, la giunta provinciale corrisponde, in base al programma di cui al comma seguente e nei limiti della disponibilità del fondo, una quota integrativa per il finanziamento delle spese correnti.

In tal caso l'ente interessato deve presentare un programma analitico di ristrutturazione dei servizi allo scopo di eliminare progressivamente le cause del disavanzo e contenere, entro termini preordinati, il costo dell'assistenza ospedaliera nei limiti della normale quota di riparto.

Art. 12.

Gli elementi di riferimento ed i coefficienti previsti dagli articoli 7 ed 8 della presente legge sono determinati sulla base dei dati preventivi e consuntivi degli enti ospedalieri, nonchè mediante indagini anche campionarie, per la determinazione dei costi dell'assistenza ospedaliera.

Art. 13.

La giunta provinciale determina annualmente l'ammontare delle spese, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 3 della presente legge, sulla base dei reali fabbisogni e riserva alle spese di cui alla lettera *f*) dello stesso articolo una percentuale non superiore al 2% delle disponibilità per l'assistenza ospedaliera al fine di consentire le integrazioni delle altre spese per maggiori oneri che si verificassero nel corso dell'esercizio.

Le somme relative alle lettere *e*) e *g*) del citato art. 3 potranno essere iscritte in entrata nel bilancio provinciale e troveranno riscontro negli stanziamenti di spese dello stesso bilancio, concernenti le rispettive uscite.

Art. 14.

In deroga a quanto stabilito in materia di contabilità provinciale, la giunta provinciale ha facoltà di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito senza limite di importo a favore di funzionari delegati per il pagamento delle spese di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 3 della presente legge, secondo le norme in materia di contabilità generale dello Stato.

I funzionari delegati presenteranno ogni due mesi i rendiconti delle spese eseguite nel periodo stesso.

Art. 15.

Le somme destinate agli enti ospedalieri per l'assistenza non possono essere destinate al finanziamento dei disavanzi degli enti stessi di pertinenza di esercizi finanziari anteriori al 1975.

Art. 16.

Ciascun ente ospedaliero non può destinare le devoluzioni provinciali per l'assistenza ospedaliera ad esso attribuitegli alla copertura di spese diverse da quelle determinate dalla delibera della giunta provinciale relativa al riparto.

Art. 17.

La giunta provinciale provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla determinazione definitiva delle quote spettanti a ciascun ente per l'assistenza ospedaliera con le relative destinazioni.

Le somme attribuite a ciascun ente ospedaliero sono assegnate in proporzione alle relative disponibilità in entrata del bilancio provinciale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 18.

La giunta provinciale eroga agli enti ospedalieri le rispettive quote assegnate secondo la ripartizione di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9, 10 e 11, versando le stesse ai rispettivi tesorieri in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni mensili.

Art. 19.

La giunta provinciale, per fronteggiare urgenti esigenze, è autorizzata a provvedere all'erogazione di congrue anticipazioni agli enti ospedalieri, sulle quote del futuro riparto, nonchè alla erogazione di anticipazioni sull'ammontare non ancora determinato delle spese di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 3 della presente legge, nella misura complessivamente non superiore al 40% delle assegnazioni di cui all'art. 22 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Norme transitorie

Art. 20.

I termini previsti dagli articoli 5 e 6 della presente legge sono prorogati di rispettivamente sessanta e sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Nella prima applicazione della presente legge, per le spese di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 4, la giunta provinciale devolve a ciascun ente ospedaliero una somma corrispondente all'ammontare delle spese stesse, calcolata con i rispettivi criteri di valutazione.

Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 28 aprile 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4907)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 marzo 1975, n. 6-37/Legisl.

Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione e del godimento degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 13 *maggio* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9 ed in particolare gli articoli 11, 12 e 13;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 ed in particolare gli articoli 32, 35 e 49;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1620 - 441/9-XIII del 7 marzo 1975;

Decreta:

Art. 1.

Al regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione e del godimento degli alloggi di edilizia abitativa pubblica sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Art. 2. — Al primo comma dell'art. 2, il punto 3) è sostituito dal seguente:

« 3) chi non sia titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, nello stesso comprensorio o in altra località, anche se non compresa nel comprensorio, purchè agevolmente collegata al posto di lavoro, relativamente ad un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero, nel medesimo comprensorio o in qualsiasi altra località, ad uno o più alloggi che consentano un reddito annuo superiore a L. 300.000.

E' considerata località agevolmente collegata quella che disti dal luogo di lavoro non più di un'ora con gli ordinari mezzi di trasporto.

E' considerato adeguato l'alloggio occupato da meno di 3 persone per ogni vano abitabile, con un massimo di 5 vani abitabili.

Per vano abitabile si intende quello separato da pareti, che abbia luce ed aria diretta, un'ampiezza di almeno 8 metri quadrati ed un'altezza di almeno 2,20 metri dal pavimento, e che presenti le caratteristiche igienico-sanitarie e statiche necessarie per essere destinato ad uso di abitazione. Sono esclusi i locali accessori quali cucina, servizi igienici, piccoli ripostigli, ingressi;».

Al sesto comma fra le parole « quello » e « costituito » sono inserite le parole « indicato nello stato di famiglia e », e le parole « I collaterali e » sono soppresse.

Art. 6. — Il punto 1) dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

« 1) *Reddito del nucleo familiare.* Computandosi per intero il reddito del concorrente, per due terzi quello del coniuge e per metà quello delle altre persone appartenenti al nucleo familiare, sono attribuiti:

a) per reddito familiare mensile, o rapportato a mese se trattasi di lavoratori stagionali, saltuari, disoccupati, o simili, al netto degli oneri fiscali e contributivi,

inferiore a L. 100.000 .	punti 8
da L. 100.000 a L. 150.000 .	» 6
da L. 150.001 a L. 200.000 .	» 5
da L. 200.001 a L. 250.000 . . .	» 4
da L. 250.001 a L. 300.000 . .	» 2
oltre L. 300.000	nessun punto

b) per ogni persona apartenente al nucleo familiare oltre al concorrente . . . . punti 1

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera *a*), il reddito del lavoratore emigrato all'estero è computato per due terzi, ferme restando le riduzioni previste al presente punto 1) per il coniuge e per le altre persone appartenenti al nucleo familiare, se conviventi all'estero. ».

Al punto 2), lettera *A*), le parole « con il proprio nucleo familiare » sono soppresse.

Al punto 2), lettera *B*), le parole « col proprio nucleo familiare » sono soppresse e la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) in alloggio sovraffollato:

con 3 o 4 persone a vano abitabile . . . punti 1
con 5 o più persone a vano abitabile . . » 2 ».

Al punto 4), dopo le parole « punti 1 » è inserito il seguente capoverso:

« Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, è equiparata alla condizione ivi prevista quella dei lavoratori dipendenti emigrati all'estero. ».

Art. 7. — Al primo comma dell'art. 7 la parola « complessivo » è soppressa.

Al terzo comma le parole « 60 giorni » sono sostituite dalle parole « 90 giorni ».

Al quarto comma le parole « dedotte o » sono soppresse.

Al quinto comma fra le parole « pubblicata » e « con » sono inserite le parole « , unitamente alle decisioni sulle opposizioni, ».

Art. 8. — L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« *Attribuzione degli alloggi in locazione con patto di futura vendita.* — Le richieste per l'attribuzione dell'alloggio in locazione con patto di futura vendita vengono accolte, nel limite stabilito dal primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, secondo l'ordine della graduatoria. ».

Art. 9. — L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« *Efficacia delle graduatorie.* — Le graduatorie conservano la loro efficacia per un triennio. Durante tale periodo esse vengono utilizzate, prescindendo dalle indicazioni di cui alle lettere *a*) e *c*) del primo comma dell'art. 3, anche per l'assegnazione degli alloggi di nuova o di vecchia costruzione che si rendano comunque disponibili nel periodo medesimo, salvo che, in relazione al numero (almeno 10 alloggi), si ravvisi la necessità di provvedere, anche prima della scadenza del triennio, all'emanazione di bandi integrativi. In tale ultimo caso, la commissione provvederà all'aggiornamento delle graduatorie mediante l'esame delle domande di assegnazione dei nuovi concorrenti e delle richieste di revisione dei punteggi di coloro che risultano già collocati in graduatoria.

Per la formazione delle nuove graduatorie si osservano le disposizioni generali previste negli articoli precedenti.

Qualora per l'assegnazione degli alloggi previsti dall'art. 34 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 non sia stato emanato apposito bando di concorso, i concorrenti appartenenti alla categoria cui sono destinati gli alloggi medesimi vengono dalla commissione collocati in un elenco speciale con lo stesso punteggio da essi conseguito e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria.

Le nuove assegnazioni degli alloggi minimi, costituiti da non più di un vano abitabile, realizzati anteriormente al 1962, potrano essere disposte solo a favore di nuclei familiari composti da non più di due persone. ».

Dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 10-*bis*. - *Definizioni.* — Per abitazioni improprie si debbono intendere tutti quei luoghi che, pur potendo di fatto essere adibiti a ricovero sotto la spinta delle necessità, sono privi dei requisiti che caratterizzano le case di abitazione.

Per abitazione malsana si intende quella priva di servizi igienici o con servizi igienici gravemente carenti, o che presenti umidità permanente o altre deficienze gravi ineliminabili con normali interventi manutentivi, da dichiararsi dall'autorità competente.

Per abitazione fatiscente da demolire si intende quella inserita in una costruzione con strutture portanti lesionate o che presentano appariscenti cedimenti o che si trovano in avanzato stato di deterioramento, sempreché ciò risulti da ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. ».

Art. 11. — Al terzo comma dell'art. 11 sono soppresse le parole « fissando il giorno e il luogo per la scelta degli alloggi ».

Dopo il quinto comma è inserito il seguente nuovo comma:

« Il concorrente utilmente collocato in graduatoria può rinunciare all'alloggio assegnato qualora questo non sia adeguato in relazione alla composizione del suo nucleo familiare o non sia agevolmente collegato al posto di lavoro. In tal caso il concorrente non perde il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alla sua posizione in graduatoria quale risulterà anche in seguito agli eventuali aggiornamenti della stessa. ».

Art. 13. — L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« *Modifica delle graduatorie - Annullamento della assegnazione.* — Qualora, prima della consegna dell'alloggio, l'assessorato

competente, anche attraverso accertamenti diretti, rilevi che la posizione di un concorrente non è regolare per inesistenza o perdita dei requisiti prescritti per concorrere o per inesistenza o mutamento delle condizioni che hanno determinato la classificazione della domanda, ne riferisce alla commissione.

La commissione dopo avere comunicato al concorrente con lettera raccomandata le risultanze degli accertamenti compiuti dall'assessorato competente e di quelli da essa eventualmente disposti, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, provvede all'eventuale modifica della graduatoria e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nel caso in cui sia già intervenuta l'assegnazione dell'alloggio, la commissione, adottando la procedura di cui al comma precedente, esprime il proprio parere sull'annullamento della assegnazione stessa. In conformità a tale parere la giunta provinciale pronuncia l'eventuale annullamento dell'assegnazione.

Nei confronti dei concorrenti che in seguito a bandi integrativi o a disponibilità di alloggi, risultino occupare posti utili nella graduatoria, l'assessorato competente procede in ogni caso agli accertamenti di cui al primo comma.».

Art. 14. — Al primo comma dell'art. 14, fra la parola « tra » e la parola « assegnatari » è inserita la parola « inquilini ».

Art. 2.

Norme transitorie

All'eventuale aggiornamento delle graduatorie, previsto dal primo comma dell'art. 9, si provvederà sulla base dei criteri come modificati con il presente decreto.

Per gli accertamenti previsti dall'art. 13, come sostituito con il presente decreto, deve aversi riguardo ai requisiti e alle condizioni che determinarono la classificazione della domanda al momento della formazione della graduatoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, addì 10 marzo 1975

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1975
Registro n. 17, foglio n. 58

(4908)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1975, n. 23.

Provvidenze speciali per il risanamento delle acque a favore dei consorzi e degli altri enti locali previsti dal relativo piano regionale.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 6 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello statuto e nell'ambito delle funzioni regionali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, provvede al risanamento delle acque nel proprio territorio secondo il piano 1974-1985, approvato con la presente legge e ad essa allegato.

Art. 2.

Nell'ambito delle aree di intervento per il risanamento delle acque, definite nel piano di cui all'art. 1, la Regione promuove la costituzione di consorzi di comuni per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi delle acque reflue.

Ai consorzi possono partecipare le province competenti per territorio.

I consorzi sono enti di diritto pubblico, ai sensi della legge comunale e provinciale; ad essi sono affidati il coordinamento e la gestione delle opere pubbliche attinenti ai servizi idraulici di igiene ambientale di cui alla presente legge.

Questi servizi possono essere gestiti mediante aziende speciali a norma del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

La costituzione del consorzio è approvata con decreto del presidente della giunta regionale. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto.

Quando vi sia coincidenza tra le aree di intervento per il risanamento delle acque e singoli comuni, le funzioni corrispondenti a quelle dei consorzi sono esercitate dai comuni.

I comuni esercitano singolarmente dette funzioni anche nel caso in cui, all'interno delle aree di intervento, è previsto che essi realizzino e gestiscano le opere in modo autonomo.

Le funzioni dei consorzi possono essere assunte dalle comunità montane.

Art. 3.

Gli enti di cui al precedente art. 2 possono richiedere alla amministrazione regionale la concessione di contributi in capitale per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue, comprensivi del costo dei terreni necessari alle opere, nella misura dell'80 % della spesa riconosciuta ammissibile.

La misura del contributo può essere elevata fino al 90 % in relazione alla capacità finanziaria degli enti attuatori, per la realizzazione di collettori e di impianti di depurazione a servizio di una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Art. 4.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno al presidente della giunta regionale.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) relazione generale che contenga una scelta tecnico-operativa compatibile con le linee indicate nel piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 1 della presente legge;

b) progetto di massima, approvato con deliberazione dei competenti organi, corredato dal preventivo delle spese e dal piano di finanziamento dell'opera, contenente l'indicazione dei mezzi necessari per far fronte alla spesa eccedente il contributo regionale.

Art. 5.

Presso l'amministrazione regionale è costituita, con decreto del presidente della giunta regionale, una commissione tecnica composta da:

a) l'assessore regionale alla tutela dell'ambiente che la presiede;

b) l'assessore regionale ai lavori pubblici o un suo delegato;

c) tre funzionari della Regione di cui un medico dell'ufficio del medico provinciale ed un ingegnere dell'ufficio del genio civile;

d) cinque esperti designati dal consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi;

e) un esperto designato dall'unione delle province piemontesi;

f) un esperto designato dall'unione piemontese dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

I membri di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), devono essere prescelti fra esperti di igiene ambientale o di ingegneria civile.

Esercita le funzioni di segretario della commissione un funzionario addetto agli uffici regionali della tutela dell'ambiente.

La commissione dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del consiglio regionale.

I membri della commissione all'atto della nomina, devono dichiarare per iscritto di non avere rapporti di lavoro o di interessi diretti od indiretti con gli enti di cui all'art. 2, né con aziende o enti che progettano, costruiscono ed installano gli impianti di cui alla presente legge.

La commissione subentra nella materia della presente legge al comitato regionale tecnico-amministrativo di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16.

Art. 6.

La commissione tecnica procede all'esame delle domande ed esprime, entro il termine del 15 maggio, il proprio parere motivato sulla loro conformità al piano regionale di risanamento delle acque, fornendo indicazioni alla giunta regionale per la

predisposizione dei programmi annuali di finanziamento che tengano conto della priorità delle opere necessarie.

La giunta delibera entro il 31 maggio successivo i programmi di intervento annuali, ed i relativi finanziamenti, con riferimento al piano regionale di sviluppo e alle sue articolazioni in aree ecologiche.

I programmi annuali devono prevedere l'accantonamento di una quota pari al 10% dello stanziamento, da destinare al finanziamento di eventuali oneri suppletivi che potranno insorgere dopo l'approvazione dei progetti esecutivi.

La deliberazione della giunta regionale è comunicata entro dieci giorni agli enti interessati.

Art. 7.

Gli enti ai quali è stata comunicata l'assegnazione dei contributi devono deliberare e presentare, entro il 30 novembre dello stesso anno, i progetti esecutivi delle opere, corredati da:

a) l'indicazione della spesa per la progettazione, la direzione e il collaudo delle opere, per gli imprevisti, per gli oneri fiscali;

b) la dimostrazione dei mezzi finanziari disponibili per far fronte alla quota di spesa a loro carico.

La concessione dei contributi è disposta dal presidente della giunta regionale, con proprio decreto, contestualmente alla approvazione del progetto esecutivo delle opere, previo parere della commissione di cui all'art. 5, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il decreto di cui al precedente comma stabilisce anche le modalità di erogazione dei contributi.

L'approvazione dei progetti delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Qualora gli enti interessati debbano contrarre mutui a copertura della quota di spesa a loro carico, e non abbiano sufficienti cespiti da delegare, la Regione può intervenire con garanzia fidejussoria.

Art. 8.

Gli enti di cui all'art. 2 possono presentare, entro il termine del 31 marzo, la domanda di concessione del contributo contenente la relazione generale di compatibilità delle opere con le linee indicate nel piano regionale di risanamento delle acque ed il progetto esecutivo delle opere corredato ai sensi dell'art. 7.

La commissione tecnica procede all'esame della domanda e la giunta regionale delibera ai sensi dell'art. 6.

Entro trenta giorni dalla deliberazione della giunta regionale il presidente emette il decreto di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7.

Art. 9.

Le aziende industriali, artigiane e zooagricole che immettono scarichi, pretrattati a norma della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, nei collettori ed impianti di depurazione, devono concorrere alle spese di gestione del servizio di depurazione, nonchè all'ammortamento dell'intero capitale investito nella realizzazione delle opere per una quota pari al 50% del capitale medesimo, in proporzione al grado di utilizzazione delle opere stesse ed al carico di inquinamento prodotto da ciascuna azienda.

La misura del concorso di cui al precedente comma e le relative modalità di applicazione sono stabilite dai consorzi e dagli altri enti di cui all'art. 2, nei regolamenti dei consorzi o delle aziende speciali e formano oggetto di apposite convenzioni con le aziende di cui al primo comma.

La quota di ammortamento del capitale a carico delle aziende industriali, artigiane e zooagricole è destinata, dagli enti di cui al precedente comma, agli oneri di manutenzione e di sistemazione straordinaria delle opere.

Art. 10.

Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese occorrenti per la realizzazione dei programmi approvati dalla giunta regionale, ai sensi del precedente art. 6, secondo comma:

800 milioni per l'anno 1974;
6200 milioni per l'anno 1975;
9000 milioni per l'anno 1976;
10.000 milioni per l'anno 1977.

Con successive leggi regionali saranno autorizzate le spese occorrenti alla realizzazione di ulteriori stralci pluriennali del piano di cui all'art. 1 della presente legge.

All'onere di 800 milioni si provvede, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo di cui al cap. 1401 del bilancio per l'anno finanziario 1974 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1975, del cap. 1136, con la denominazione «Contributi in capitale, a favore di consorzi e di altri enti locali nelle spese per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue» (spesa per l'anno 1974) e lo stanziamento di 800 milioni.

Agli oneri di cui al primo comma, ricadenti negli anni dal 1975 al 1977 compresi, si farà fronte con l'accensione di mutui, dell'ammontare annuo ivi indicato, ad un tasso non inferiore al 15% e per una durata non superiore a 30 anni, da estinguere in semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per gli anni dal 1975 al 1977 compresi, saranno rispettivamente iscritti il cap. 77 con la denominazione «Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento di contributi in capitale, a favore di consorzi e di altri enti locali, nelle spese per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi d'acque reflue» ed il cap. 1137, con la denominazione «Contributi in capitale a favore di consorzi e di altri enti locali, nelle spese per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue» e gli stanziamenti indicati nel primo comma.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario potranno essere impegnate in esercizi finanziari successivi, in relazione all'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con le successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

A partire dall'anno 1975 e fino alla completa estinzione dei mutui di cui all'art. 10 nei bilanci di previsione saranno iscritti il cap. 396 ed il cap. 1405, riguardanti rispettivamente la quota interessi e la quota di rimborso del capitale per l'ammortamento dei mutui autorizzati ai sensi del quarto comma, con stanziamenti pari, in complesso alle rate di ammortamento scadenti in ciascuno degli anni medesimi.

Al maggior onere derivante dall'ammortamento dei mutui, valutato in 300 milioni per l'anno 1975, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al cap. 1018 e di cui al capitolo 1406 dello stato di previsione della spesa del corrispondente bilancio, nella rispettiva misura di 270 milioni e di 30 milioni.

Al maggior onere ricadente nell'anno 1976, valutato in 700 milioni, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla cessazione degli oneri iscritti nei capitoli 33 e 35 del bilancio per l'anno finanziario 1975, relativi alla rinnovazione del consiglio regionale.

Al maggior onere ricadente nell'anno 1977, valutato in 1400 milioni, si farà fronte con la disponibilità di 200 milioni derivante dalla riduzione dell'onere di cui all'art. 19, secondo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17 nonchè con le disponibilità di 950 milioni e di 250 milioni derivanti rispettivamente dalla cessazione degli oneri di cui all'art. 21, terzo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, e di cui all'art. 10, quarto e quinto comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 19.

Al maggior onere ricadente nell'anno 1978 e negli anni successivi, valutato in 1.400 milioni, si farà fronte con le disponibilità di 200 milioni e di 170 milioni derivanti dalla riduzione, rispettivamente, dell'onere di cui all'art. 19, secondo comma della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17 e dell'onere di cui all'articolo 13, quarto e quinto comma, della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10 nonchè con le disponibilità di 480 milioni e 550 milioni derivanti dalla cessazione, rispettivamente, dell'onere di cui all'art. 21, terzo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17 e degli oneri di cui alla legge regionale 19 agosto 1974, n. 25.

Art. 12.

Per la concessione della garanzia di cui all'art. 7, ultimo comma, della presente legge, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 1975, di 130 milioni per l'anno 1976, di 200 milioni per l'anno 1977 e per ciascuno degli anni successivi fino all'estensione dei mutui di cui all'art. 7, ultimo comma, della presente legge.

All'onere di 50 milioni per l'anno 1975 si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 1018 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno medesimo mediante l'istituzione del cap. 1138, con la

denominazione «Prestazione di garanzia fidejussoria per l'ammortamento dei mutui accesi da consorzi ed altri enti locali per la costruzione di collettori ed impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue» e lo stanziamento di 50 milioni.

Nei bilanci degli anni 1976 e successivi sarà iscritto il capitolo 1138, con la denominazione di cui al precedente comma e con stanziamenti pari alle somme indicate, per ciascun anno, nel primo comma del presente articolo.

Al maggior onere ricadente negli anni 1976 e successivi, si farà fronte con una disponibilità di 150 milioni derivante dalla riduzione, a partire dall'anno 1976, degli oneri di cui alla legge regionale 8 novembre 1974, n. 32.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario potranno essere impegnate in esercizi finanziari successivi, in relazione all'art. 36, secondo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con le successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 13.

Norma transitoria

Per il primo anno di applicazione della presente legge, le domande di cui all'art. 4 devono essere presentate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima e conseguentemente anche gli altri termini vengono dilazionati di centocinquanta giorni.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 29 aprile 1975

OBERTO TARENA

(*Omissis*).

(4955)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1975, n. 24.

Erogazione di un contributo a favore delle aziende private concessionarie di autoservizi per l'applicazione a fafore del proprio personale delle nuove tabelle retributive del settore autoferrotramviario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 13 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di provvedimenti governativi, che definiscano la applicazione del «protocollo d'intesa» riguardante l'estensione del trattamento economico e normativo dei ferrotramvieri agli agenti dipendenti dalle aziende concessionarie di autolinee già disciplinati con il «contratto A.N.A.C.», la regione Piemonte si assume l'onere di anticipare un contributo annuo alle aziende stesse per l'applicazione al personale, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, delle retribuzioni mensili di cui alla tabella allegata alla presente legge, con gli aumenti periodici di anzianità. In aggiunta all'indennità di cui all'art. 13 del contratto Anac viene concessa una ulteriore indennità del 9% del nuovo minimo tabellario, che si somma alla precedente fino al raggiungimento del valore massimo complessivo di L. 18.500. Le competenze accessorie e gli incentivi aziendali attualmente in essere presso le aziende restano congelati in cifra fissa in base ai valori in atto al 31 dicembre 1974, rimanendo impregiudicato il problema di eventuali riassorbimenti.

Art. 2.

La misura del contributo annuo, di cui al precedente articolo, verrà determinata per ciascuna azienda con deliberazione della giunta regionale, su proposta della direzione compartimentale dei trasporti in concessione, sulla base della consistenza dell'organico riconosciuto necessario per l'esercizio di tutte le autolinee concesse all'azienda stessa, nel territorio piemontese, dalla Regione, dallo Stato e dai comuni, entro il limite globale annuo di lire 1100 milioni.

Art. 3.

Il pagamento del contributo sarà autorizzato con decreto del presidente della giunta per rate trimestrali anticipate, sulla scorta delle liquidazioni predisposte dalla direzione compartimentale dei trasporti in concessione.

Prima della liquidazione della successiva rata, l'azienda dovrà avere dato conferma scritta dell'avvenuta applicazione, delle nuove retribuzioni e inviare alla direzione compartimentale trasporti in concessione l'elenco nominativo degli agenti, che hanno beneficiato delle nuove retribuzioni, con l'indicazione delle somme erogate. In caso diverso verrà disposto il recupero delle somme assegnate.

In occasione dell'ultima rata annuale verrà determinato il nuovo importo del contributo per ciascuna azienda, in conseguenza di eventuali variazioni della consistenza degli organici.

Art. 4.

Nella liquidazione della prima rata trimestrale del contributo per l'anno 1975 sarà detratto per ciascuna azienda, l'ammontare dell'accordo corrisposto in applicazione della legge regionale 7 marzo 1975, n. 12.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1975, l'ulteriore spesa di 850 milioni.

Alla spesa di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno fi- nanziario 1975 e mediante l'iscrizione della somma di 850 milioni nel cap. 605, istituito nello stato di previsione medesimo in attuazione della legge regionale 7 marzo 1975, n. 12, con lo stanziamento di 250 milioni.

Nel bilancio di previsione dell'anno finanziario 1976 e di quelli successivi sarà iscritto il cap. 605, con la denominazione indicata nell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1975, n. 12 e lo stanziamento di 1100 milioni.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 maggio 1975

OBERTO TARENA

ALLEGATO

Retribuzioni mensili minime

Grado	Qualifica	Lire
1	Capo servizio (aziende con oltre 300 dip.)	308.952
2	Capo servizio 2ª cl. (aziende fino a 300 dip.)	289.980
3	Capo ufficio principale	271.569
4	Capo ufficio, segret. capo, officina 1ª cl.	252.900
5	Segretario principale, capo mov. 1ª cl., capo officina 2ª cl.	211.886
6	Segretario 1ª cl., capo mov. 2ª cl., capo operai 1° cl.	196.683

Grado	Qualifica	Lire
—	—	—
7	Segretario 2ª cl., controllore, operaio provetto, capo operai 2ª cl., autista scelto .	169.587
7-*bis*	Operaio scelto, autista di linea	160.848
8	Segretario 2ª cl., stenodattilogr., autista non di linea, operaio qualific. .	154.022
8-*bis*	Bigliettaio scelto . .	142.022
9	Bigliettaio, dattilografo, usciere, telefonista .	138.318
10	Portiere, manovale specializzato .	131.379
11	Manovale, fattorino d'ufficio . .	121.073

Per l'anzianità vanno computati 8 aumenti periodici biennali del 5 per cento.

La competenza del 9% va computata sulla retribuzione minima iniziale della qualifica.

(4956)

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. **25**.

Sostituzione della tabella B allegata alla legge regionale n. 32 dell'8 novembre 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La tabella *B* allegata alla legge regionale 8 novembre 1974 n. 32 ed indicata al punto *b*) del primo comma dell'art. 3 della legge medesima è sostituita da quella allegata alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 maggio 1975

OBERTO TARENA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. **26**.

Interventi straordinari per l'assistenza scolastica agli alunni della scuola dell'obbligo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La Regione, per consentire l'assegnazione a comuni od a consorzi di comuni di contributi straordinari per l'assistenza scolastica a favore degli alunni della scuola dell'obbligo, utilizza la somma di lire 290 milioni.

All'onere di cui al presente comma si provvede con una disponibilità, di pari ammontare, esistente nel fondo di cui al cap. 1018 del bilancio 1974, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, nonchè istituendo nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, il cap. 237, con la denominazione « Interventi straordinari per l'assistenza scolastica agli alunni della scuola dell'obbligo » e lo stanziamento di lire 290 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 maggio 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. **27**.

Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, presso l'ispettorato agrario di ogni provincia della Regione un « Albo degli imprenditori agricoli ».

Hanno diritto di iscriversi all'albo coloro che dimostrino di dedicare personalmente, abitualmente ed a titolo principale la loro attività all'esercizio dell'agricoltura.

E' fatto salvo l'adeguamento delle norme contenute nella presente legge a quelle dell'emananda legge statale di recepimento delle direttive adottate dalla Comunità economica europea per la riforma dell'agricoltura.

Art. 2.

L'albo professionale di cui all'art. 1 è compilato e tenuto in ciascuna provincia dalla commissione di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

La commissione provinciale per la tenuta dell'albo è composta:

a) da diciotto componenti da scegliersi tra gli iscritti all'albo designati dalle organizzazioni professionali nazionalmente più rappresentative degli imprenditori agricoli, di cui sei designati dalle organizzazioni minoritarie;

b) da tre componenti designati dalle organizzazioni cooperativistiche nazionalmente riconosciute;

c) da tre componenti eletti dal consiglio regionale, con voto limitato a due, scelti tra i dottori in agraria, i veterinari ed i periti agrari;

d) dal capo dell'ufficio agricolo provinciale della regione Piemonte o da un funzionario dallo stesso delegato;

e) dal capo dell'ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati e da un funzionario dallo stesso delegato.

Il presidente ed il vice presidente della commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui al punto *a*). Il vice presidente è scelto tra i sei membri designati dalle organizzazioni minoritarie. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione dura in carica cinque anni.

Art. 4.

Al fine del primo impianto possono iscriversi all'albo coloro che, entro due anni dalla costituzione delle commissioni provinciali, presentino domanda alle stesse, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, versino nelle condizioni previste dall'art. 1 e possiedano inoltre uno dei seguenti requisiti:

a) siano compresi, in qualità di « unità attiva », negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, redatti a cura del Servizio contributi agricoli unificati a norma della legislazione vigente;

b) risultino, sulla base di idonea documentazione, dedicarsi da almeno tre anni, personalmente, abitualmente ed a titolo principale all'attività di imprenditore agricolo.

Art. 5.

Trascorso il periodo di cui al precedente articolo, l'iscrizione all'albo è ottenuta da chi avendo compiuto 18 anni di età, eserciti l'attività di imprenditore agricolo secondo quanto previsto all'art. 1 ed assolva ad una delle seguenti condizioni:

a) abbia conseguito la laurea in scienze agrarie e forestali o in veterinaria, il diploma di perito agrario, il diploma o la licenza di qualificazione o specializzazione per le materie agrarie;

b) abbia superato apposita prova consistente in un colloquio davanti ad un'apposita commissione composta da cinque membri espressi dalla commissione provinciale di cui all'art. 3 al suo interno e presieduta dal capo dell'ufficio agricolo provinciale della regione Piemonte o da un suo delegato;

c) dimostri di aver svolto l'attività di imprenditore agricolo in modo continuativo negli ultimi tre anni.

L'iscrizione all'albo, ottenuta ai sensi degli articoli 4 e 5 comporta l'attribuzione del «brevetto professionale agricolo».

Art. 6.

La commissione provinciale provvede alla formazione, alla tenuta ed alla revisione, anche d'ufficio dell'elenco degli iscritti all'albo.

La cancellazione avviene su richiesta dell'interessato o di ufficio, quando sia accertata la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Nel caso di reiezione della domanda d'iscrizione o di cancellazione d'ufficio il presidente della commissione provvede a darne motivata comunicazione all'interessato in forma certa entro sessanta giorni dalla domanda ed entro trenta giorni dal provvedimento di cancellazione.

In caso di mancata iscrizione nel termine previsto di sessanta giorni l'interessato potrà proporre un sollecito alla commissione provinciale; decorsi trenta giorni da tale ulteriore istanza senza che all'interessato sia pervenuta una decisione, la domanda dovrà intendersi accolta.

In caso di cancellazione, qualora il provvedimento non provenga all'interessato entro il termine di trenta giorni, il provvedimento stesso dovrà intendersi decaduto.

Contro i provvedimenti della commissione provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso, alla commissione regionale prevista dall'art. 7.

Il ricorso contro la cancellazione dall'albo sospende l'efficacia del provvedimento.

La commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

In caso di mancata decisione nei termini il ricorso si intende accolto.

L'iscritto che trasferisce la propria attività in altra provincia è cancellato dall'elenco nel quale è iscritto ed ottiene, semprechè permangano le condizioni di cui all'art. 1, l'iscrizione immediata nel corrispondente albo della provincia nella cui circoscrizione si è trasferito.

L'iscrizione si consegue nella provincia di residenza.

Art. 7.

Presso l'assessorato regionale all'agricoltura è istituita una commissione regionale per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 6 la quale è composta:

a) dall'assessore all'agricoltura della regione Piemonte o suo delegato;

b) da un rappresentante del Servizio contributi agricoli unificati;

c) da tre esperti in materia giuridica e tecnica agricola nominati dal consiglio regionale, con voto limitato a due;

d) da sei componenti, da scegliersi tra gli iscritti all'albo, designati dalle organizzazioni professionali nazionalmente più rappresentative, di cui due designati dalle organizzazioni minoritarie.

Il presidente della commissione è l'assessore regionale alla agricoltura o il suo delegato.

Art. 8.

Le provvidenze amministrate dalla regione Piemonte dirette al miglioramento ed al potenziamento delle imprese agricole, possono essere concesse solo:

1) agli imprenditori agricoli che siano iscritti all'albo di cui alla presente legge;

2) alle cooperative ed alle forme associate nelle quali sia prevalente la partecipazione degli iscritti all'albo;

3) alle cooperative costituite fra lavoratori agricoli;

4) per servizi, opere collettive e di pubblica utilità riguardanti comunità rurali in genere, ove sia prevalente l'interesse di aziende agricole i cui titolari siano iscritti all'albo.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo non si applica per le zone considerate montane definite con legge regionale, in riferimento alla legge dello Stato n. 1102 del 3 dicembre 1971.

Art. 9

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, emana il regolamento di attuazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Nella fase di primo impianto e per un periodo non superiore a sei mesi dall'emanazione del regolamento previsto dall'art. 9, i membri della Commissione di cui agli articoli n. 3, lettere *a*) e *b*) e n. 7 lettera *d*), nelle percentuali ivi previste, saranno designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli nazionalmente più rappresentative.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' stato fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 maggio 1975

OBERTO TARENA

(4899)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100751980)